



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Politica doganale, legislazione, tariffa doganale
Normativa doganale

Bruxelles,
Taxud/A2/

TAXUD
Originale EN

**IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI
SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE –
PACCHETTO IVA PER IL COMMERCIO
ELETTRONICO**

**"Orientamenti per gli Stati membri e gli operatori
commerciali"**

**Revisione 2
Progetto
(15 settembre 2022)**

Clausola di esclusione della responsabilità: "*Il presente documento ha carattere esplicativo e non costituisce un atto giuridicamente vincolante. Le disposizioni giuridiche in materia di normativa doganale prevalgono sul contenuto del presente documento e dovrebbero essere sempre consultate. I testi facenti fede degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Possono esistere anche istruzioni nazionali o note esplicative in aggiunta al presente documento*".

Indice

Abbreviazioni	5
1. INTRODUZIONE	7
1.1. Il pacchetto IVA per il commercio elettronico	7
1.1.1. Contesto per l'adozione	7
1.1.2. Norme IVA che incidono sulle pratiche doganali	8
1.2. Disposizioni doganali pertinenti.....	9
1.3. Definizioni e concetti doganali principali.....	10
1.3.1. Valore intrinseco	10
1.3.2. Spedizione singola e spedizione di modesto valore	11
1.3.3. Spedizioni postali	12
1.3.4. Invii di corrispondenza	12
1.3.5. Spedizione per espresso	13
1.3.6. Transito postale	13
1.4. Finalità e oggetto del presente documento	14
2. FORMALITÀ ALL'IMPORTAZIONE PER LE SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE	14
2.1. Quadro generale delle diverse opzioni per la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore	14
2.2. Dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 (articolo 143 bis AD CDU)	14
2.2.1. "Insieme di dati estremamente ridotto (SRDS)" - colonna H7 dell'allegato B dell'AD CDU	15
2.2.2. Chi può essere il dichiarante?	24
2.2.3. Quali merci possono essere dichiarate mediante la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7?	26
2.2.4. Quale meccanismo di riscossione dell'IVA?	33
2.2.5. Quale codice di regime?.....	33
2.2.6. Misure transitorie	34
2.3. Dichiarazione doganale con insieme di dati completo – colonna H1	34
2.4. Uso di dichiarazioni doganali inoltrate prima della presentazione delle merci come dichiarazioni di custodia temporanea.....	35
2.5. Altro (semplificazioni, presentazione unica).....	35
2.5.1. Dichiarazione semplificata	36
2.5.2. Iscrizione nelle scritture del dichiarante (INSD).....	36
2.5.3. Sdoganamento centralizzato	37

2.5.4.	Regime doganale con codice 42/63	37
2.5.5.	Presentazione unica della dichiarazione doganale e della dichiarazione sommaria di entrata (ENS)	38
2.6.	Sdoganamento di spedizioni postali	38
2.6.1.	Descrizione dell'articolo 144 AD CDU e dell'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B, colonna H6	39
2.6.2.	Transizione per le spedizioni postali – condizioni e termine per l'utilizzo della dichiarazione con altro atto	40
2.6.3.	Scenari di sdoganamento per le spedizioni postali a partire dal 1º luglio 2021	41
3.	MECCANISMI DI RISCOSSIONE DELL'IVA	45
3.1.	REGIME DELL'IOSS	45
3.1.1.	Descrizione dei concetti e dei processi principali	45
3.1.2.	Responsabilità degli attori nel quadro del regime dell'IOSS	47
3.1.3.	Numero di identificazione IVA per l'IOSS	48
3.1.4.	Soglia dei 150 EUR	49
3.1.5.	Tasso di cambio	52
3.1.6.	Raggruppamento di spedizioni	54
3.1.7.	Restituzione di merci nel quadro dell'IOSS	55
3.1.8.	Relazione mensile	56
3.2.	REGIME SPECIALE	57
3.2.1.	Descrizione del concetto principale e del processo (flusso da punto a punto)	57
3.2.2.	Responsabilità degli attori nel quadro del regime speciale	60
3.2.3.	Processo di pagamento mensile	60
3.2.4.	Restituzione di merci, rimborso dell'IVA	61
3.2.5.	Comunicazioni nel quadro del sistema Sorveglianza	62
3.3.	MECCANISMO ABITUALE DI RISCOSSIONE DELL'IVA	62
3.3.1.	Concetto principale	62
3.3.2.	Descrizione del processo	62
4.	FORMALITÀ DI ESPORTAZIONE E DI RIESPORTAZIONE PER LE SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE	64
4.1.	Quadro riassuntivo	64
4.2.	SPEDIZIONI POSTALI	65
4.2.1.	Ambito di applicazione della dichiarazione di esportazione con altro atto	65
4.2.2.	Procedura di esportazione di spedizioni postali	66
4.2.3.	Riesportazione di spedizioni postali	67
4.3.	SPEDIZIONI PER ESPRESSO	68

4.3.1.	Ambito di applicazione della dichiarazione di esportazione con altro atto.....	68
4.3.2.	Descrizione del processo (articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU)	69
5.	INVALIDAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE	71
5.1.	Contesto.....	71
5.2.	Disposizioni giuridiche	72
5.3.	Processi e formalità.....	73
5.4.	Persona che chiede l'invalidamento (compreso il ruolo dei rappresentanti).....	74
5.5.	Requisiti in materia di dati della domanda motivata di invalidamento.....	75
	Allegato 1 Dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore a partire dal 1º luglio 2021	77
	Allegato 2 Raggruppamento di spedizioni di modesto valore importate nell'UE.....	78

ABBREVIAZIONI

B2B	Da impresa a impresa (<i>Business-to-business</i>)
B2C	Da impresa a consumatore (<i>Business-to-consumer</i>)
C2C	Da consumatore a consumatore (<i>Consumer-to-consumer</i>)
CD	Dichiarazione doganale
CDS	Sistema di decisioni doganali
NC	Nomenclatura combinata
COM	Commissione europea
DRR	Regolamento sulle franchigie doganali (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)
CCE	Corte dei conti europea
INSD	Iscrizione nelle scritture del dichiarante
EO	Operatori economici
ETOE	Ufficio extraterritoriale di scambio
UE	Unione europea
IMPC	Centri internazionali di trattamento della posta
IOSS	Sportello unico per le importazioni
IV	Valore intrinseco
LVC	Spedizioni di modesto valore
MOSS	Mini sportello unico (<i>Mini One-Stop Shop</i>)
SM	Stati membri
SNI	Sistema nazionale d'importazione
OSS	Sportello unico (<i>One Stop Shop</i>)
D&R	Divieti e restrizioni
PG	Gruppo di progetto
SA	Autovalutazione
SASP	Autorizzazione unica per le procedure semplificate
SD	Dichiarazione semplificata
SPE	Regimi speciali
SRDS	Insieme di dati estremamente ridotto
SURV	Sistema Sorveglianza
RPT	Risorse proprie tradizionali
TSD	Dichiarazione di custodia temporanea
TS	Custodia temporanea
CDU	Codice doganale dell'Unione (regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio)
AD CDU	Atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione (regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione)

AE CDU	Atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione)
ADT CDU	Atto delegato transitorio del codice doganale dell'Unione (regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione)
UPU	Unione postale universale
IVA	Imposta sul valore aggiunto
Direttiva IVA	Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
Regolamento di esecuzione IVA	Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio

1. INTRODUZIONE

1.1. Il pacchetto IVA per il commercio elettronico

1.1.1. *Contesto per l'adozione*

Il commercio elettronico sta cambiando il contesto del commercio a livello internazionale, compreso il flusso transfrontaliero di merci. Sebbene da un lato il commercio elettronico agevoli l'accesso ai mercati globali, in particolare per le micro, piccole e medie imprese (MPMI), dall'altro le autorità doganali di tutto il mondo si trovano ad affrontare la sfida di trovare un equilibrio tra vigilanza e facilitazione, che copra tutti i rischi fiscali e non fiscali pertinenti. L'assenza di una trasmissione anticipata di dati elettronici sulle spedizioni postali e spesso la scarsa qualità e accuratezza dei dati fanno sì che l'analisi dei rischi sia inefficace e inefficiente in caso di dichiarazione erronea di origine, descrizione errata delle merci e sottovalutazione.

Come accertato da alcuni studi, la crescita esponenziale del commercio elettronico nell'ultimo decennio, unitamente alla soglia dei 10/22 EUR per l'esenzione dal pagamento dell'IVA, ha determinato perdite significative di entrate per gli Stati membri. Inoltre i fornitori di paesi terzi godevano di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese dell'UE, che non beneficiano di tale esenzione dall'IVA quando vendono beni sul mercato unico.

Al fine di affrontare tale questione, il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il pacchetto IVA per il commercio elettronico che abolisce tra l'altro l'esenzione dall'IVA all'importazione per le merci di natura commerciale in spedizioni di modesto valore non superiore a 10/22 EUR¹ e introduce semplificazioni per la riscossione e il pagamento dell'IVA all'importazione (sportello unico per le importazioni (IOSS) e regime speciale) per le vendite a distanza B2C di beni da paesi terzi o territori terzi ai consumatori nell'UE. È previsto che tali norme si applichino a partire dal 1º luglio 2021.

¹ Osservazione generale: l'esenzione dall'IVA all'importazione sulla base dell'articolo 143 della direttiva IVA continua a essere possibile per le merci importate qualora le condizioni pertinenti siano soddisfatte.

1.1.2. Norme IVA che incidono sulle pratiche doganali

a. Abolizione dell'esenzione dall'IVA per le merci di modesto valore importate e regimi speciali per la riscossione dell'IVA all'importazione

Con l'abolizione della soglia dei 10/22 EUR per l'esenzione dall'IVA all'importazione, a partire dal 1º luglio 2021 tutte le merci importate nell'UE saranno soggette ad IVA, indipendentemente dal loro valore².

Unitamente alla soppressione dell'esenzione dall'IVA all'importazione per merci di modesto valore, la normativa introduce due semplificazioni per riscuotere l'IVA all'importazione per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR:

- (1) **regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS)** di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva IVA modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio; oppure
- (2) **regime speciale** di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva IVA modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio.

Tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa armonizzata dell'UE (solitamente alcole o prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IVA³). Tali prodotti sono soggetti ad accise in tutti gli Stati membri anche se le aliquote fiscali applicabili potrebbero differire tra gli Stati.

Sportello unico per le importazioni (IOSS) (regime di importazione)

Il primo regime è un sistema che prevede uno sportello unico per le importazioni tramite il quale il fornitore può adempiere tutti gli obblighi in materia di IVA (dichiarazione e pagamento) in uno Stato membro direttamente oppure tramite un intermediario incaricato a tal fine. L'IVA versata dal consumatore al fornitore al momento della vendita è dichiarata e pagata mediante un'unica dichiarazione IVA per l'IOSS su base mensile direttamente dal fornitore o dal suo intermediario. Di conseguenza, l'importazione di merci nell'UE è esente da IVA. L'IOSS è accessibile ai vendori che effettuano vendite importate direttamente a favore di consumatori dell'UE dal proprio sito web o ai mercati virtuali/alle piattaforme che facilitano tali vendite.

L'uso dell'IOSS non è obbligatorio, ma esistono incentivi fiscali e doganali che dovrebbero incoraggiare le imprese a utilizzarlo.

² Rimane applicabile l'esenzione dall'IVA all'importazione per le spedizioni di regali C2C aventi un valore non superiore a 45 EUR, come stabilito nella direttiva 2006/79/CE del Consiglio. Tali consegne hanno carattere occasionale e contengono soltanto merci destinate ad uso personale o familiare da parte dei destinatari e sono inviate senza la riscossione di un corrispettivo o un pagamento di qualsiasi tipo.

³ Tuttavia i profumi e l'acqua da toilette rientrano nell'ambito di applicazione del regime di importazione, anche se sono esclusi dall'esenzione dai dazi doganali relativa alle spedizioni di valore trascurabile (articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali). Cfr. le note esplicative in materia di IVA, sezione 4.2.3.

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

Un secondo regime è previsto principalmente per gli operatori economici che presentano le merci alle autorità doganali e dichiarano le merci di modesto valore per conto dei consumatori, quali gli operatori postali, i corrieri espresso e gli agenti doganali, quando non si ricorre all'IOSS. In base a tale regime, denominato regime speciale, l'IVA è dovuta all'importazione nello Stato membro di destinazione soltanto se è stata effettivamente riscossa presso l'importatore (ossia il destinatario delle merci), al fine di evitare onerose procedure di rimborso. Tali operatori pagano gli importi IVA riscossi dai singoli destinatari per tutte le importazioni effettuate nel corso di un determinato mese. Tale pagamento globale deve essere effettuato entro il termine applicabile al pagamento dei dazi all'importazione conformemente al CDU alle autorità fiscali/doganali competenti.

b. Elenco mensile del valore totale delle importazioni per numero di identificazione IVA per l'IOSS

Gli Stati membri devono compilare un elenco mensile per numero di identificazione IVA per l'IOSS del valore totale delle importazioni avvenute nel loro territorio per le quali all'importazione è stato fornito un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido. A tal fine verrà utilizzato il sistema Sorveglianza della Commissione. Le autorità doganali devono pertanto inviare regolarmente al sistema Sorveglianza tutti i dati pertinenti delle dichiarazioni doganali in modo da produrre le relazioni mensili richieste dalla normativa in materia di IVA. Le autorità fiscali degli Stati membri avranno accesso alle relazioni mensili dell'IOSS direttamente dal sistema Sorveglianza.

Utilizzeranno tali informazioni per finalità di controllo, associando il valore indicato in tali relazioni a quello dichiarato nella dichiarazione IVA presentata dal titolare del numero di identificazione IVA per l'IOSS.

1.2. Disposizioni doganali pertinenti

La soppressione della soglia di 10/22 EUR per l'esenzione dell'IVA all'importazione prevista nel pacchetto IVA per il commercio elettronico è senza dubbio la modifica che incide maggiormente sulle formalità doganali tanto per le amministrazioni quanto per gli operatori economici. A seguito di tale disposizione, tutte le merci di natura commerciale importate nell'UE, indipendentemente dal loro valore, sono soggette ad IVA a decorrere dal 1º luglio 2021.

L'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico ha richiesto modifiche alla normativa doganale. Al fine di garantire la riscossione dell'IVA su tutte le merci importate da un paese terzo nell'UE, occorre presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica anche per le spedizioni di valore intrinseco non superiore

a 150 EUR. Inoltre, con l'obiettivo di stabilire una parità di condizioni tra operatori economici che svolgono attività commerciali comparabili, il quadro del CDU è stato modificato al fine di stabilire gli stessi diritti e obblighi per tutte le persone (ossia l'articolo 143 bis AD CDU e la colonna H7 dell'allegato B).

Le possibilità di dichiarare per l'immissione in libera pratica spedizioni di modesto valore a decorrere dall'entrata in vigore delle norme sull'IVA nel commercio elettronico sono elencate nel capitolo 2, sezione 2.1.

Per quanto concerne l'obbligo di fornire un elenco mensile del valore totale delle importazioni per numero di identificazione IVA per l'IOSS, l'AE CDU è stato modificato al fine di fornire la base giuridica per l'acquisizione e lo scambio delle informazioni IVA pertinenti nel sistema Sorveglianza (articolo 55 e allegati 21-01, 21-02 e 21-03 AE CDU).

Ulteriori modifiche all'AD CDU e all'AE CDU avevano lo scopo di snellire le formalità doganali corrispondenti e di adeguare alcune disposizioni alle nuove norme in materia di IVA. Esse riguardano i seguenti aspetti:

- 1) ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore quando non si ricorre all'IOSS – articolo 221, paragrafo 4, AE CDU;
- 2) misure transitorie per l'applicazione della dichiarazione doganale di spedizioni di modesto valore qualora il potenziamento dei sistemi informatici nazionali non sia operativo prima del 1º luglio 2021 – articolo 143 bis, paragrafo 3, AD CDU;
- 3) misure transitorie per gli operatori postali qualora non siano disponibili dati anticipati elettronici – articolo 138, lettera f), e articolo 141, paragrafo 3, AD CDU e quando non si ricorre all'IOSS o al regime speciale.

1.3. Definizioni e concetti doganali principali

1.3.1. Valore intrinseco

Le nuove norme in materia di IVA per il commercio elettronico hanno introdotto regimi speciali per il calcolo dell'IVA all'importazione per le merci in spedizioni di valore non superiore a 150 EUR. Il concetto applicato ha seguito la soglia dell'esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore trascurabile ai sensi del regolamento sulle franchigie doganali (regolamento (CE) n. 1186/2009). A partire dal luglio 2021 gli Stati membri dovranno integrare un meccanismo di convalida nel sistema di trattamento delle dichiarazioni (sistemi nazionali di importazione) per verificare se la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di talune spedizioni di modesto valore (l'insieme di dati H7 di cui all'allegato B dell'AD CDU) sia presentata in maniera legittima.

Alla luce di quanto precede la legislazione doganale ha introdotto una definizione giuridicamente vincolante per questo termine che salvaguarda l'attuazione armonizzata in tutta l'UE e si basa sull'approccio impiegato per la soglia di esenzione dai dazi doganali. Tale definizione si applica per l'attuazione della soglia di 150 EUR tanto ai fini doganali quanto ai fini dell'IVA, indipendentemente dal regime IVA utilizzato.

L'articolo 1, punto 48, AD CDU fornisce la seguente definizione: "**valore intrinseco**:

- a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
- b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione;".

Esempi sul calcolo del valore intrinseco sono inclusi nel capitolo 2, sezione 2.2.1, nel dato 14 14 000 000.

La formulazione "altra imposta e onere" si riferisce a qualsiasi imposta od onere prelevato sulla base del valore delle merci o in aggiunta a un'imposta o a un onere che si applichi a tali merci.

Per quanto concerne le merci prive di carattere commerciale, anche la definizione dovrebbe essere intesa nella stessa ottica delle merci commerciali, ossia il valore delle merci stesse, escludendo qualsiasi altro costo, tassa od onere già menzionato all'articolo 1, punto 48, lettera a), AD CDU.

1.3.2. Spedizione singola e spedizione di modesto valore

Rispetto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali che definisce le "spedizioni di valore trascurabile", le spedizioni di modesto valore contengono merci il cui valore intrinseco all'importazione non supera i 150 EUR.

Per quanto riguarda il termine "*spedizione*", le **merci spedite contemporaneamente dal medesimo mittente al medesimo destinatario e oggetto dello stesso contratto di trasporto** (ad esempio lettera di trasporto aereo house, codice a barre S10) devono essere considerate come un'unica "spedizione".

Di conseguenza merci spedite dallo stesso mittente allo stesso destinatario che sono state ordinate e spedite separatamente, anche se giungono lo stesso giorno ma come pacchi separati all'operatore postale o al corriere espresso di destinazione, vanno considerate come spedizioni separate. Analogamente, le merci oggetto di un unico ordine effettuato dalla stessa persona, ma spedite separatamente, dovrebbero essere considerate spedizioni separate.

Tale definizione dovrebbe tuttavia applicarsi fatte salve le disposizioni che disciplinano i controlli doganali (articolo 46 CDU). Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo che ritengano necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e, in ultima analisi, per garantire le risorse proprie tradizionali (RPT) finanziarie dell'Unione.

Esempi sono forniti al capitolo 4 delle [note esplicative](#), punti da 22 a 27.

1.3.3. Spedizioni postali

Ai sensi dell'articolo 1, punto 24, AD CDU, la spedizione postale contiene merci che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono articoli diversi dagli invii di corrispondenza;
- sono contenute in un pacco o pacchetto postale; e
- sono trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale conformemente alle disposizioni dell'Unione postale universale (UPU).

Per ragioni di completezza, l'articolo 1, punto 25, AD CDU definisce un operatore postale come "un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale".

1.3.4. Invii di corrispondenza⁴

L'articolo 1, punto 26, AD CDU definisce gli invii di corrispondenza come "lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione".

A norma dell'articolo 141, paragrafo 2, AD CDU gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione.

Occorre osservare che le **merci** contenute all'interno di invii di corrispondenza (ad esempio in una busta) non possono essere considerate invii di corrispondenza e sono pertanto soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione sommaria di entrata e alla dichiarazione doganale e al pagamento dell'IVA. Riviste e quotidiani sono considerati merci e sono soggetti ad IVA, per la loro immissione in libera pratica è pertanto necessaria una dichiarazione doganale elettronica.

⁴ Per ulteriori spiegazioni sulle formalità doganali relative agli invii di corrispondenza, consultare la parte E, punto 3, del [documento di orientamento dell'UCC sull'entrata e l'importazione](#).

1.3.5. Spedizione per espresso

Nel 2020 una modifica dell'AD CDU ha introdotto all'articolo 1, punto 46, una definizione di merci incluse in spedizioni per espresso: "spedizione per espresso: un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità".

Inoltre l'articolo 1, punto 47, AD CDU definisce un "corriere espresso" come "un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione".

1.3.6. Transito postale

Il transito postale è definito nella "Parte I, sezione 4.2.6. Colli postali" del Manuale del transito:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/transit_manual_it.pdf

i. Transito chiuso

Le spedizioni postali sono considerate in transito chiuso quando i container vengono inviati a un operatore di transito designato per essere reindirizzati all'operatore di destinazione designato contemporaneamente, ma in contenitori separati, rispetto ai container dell'operatore di transito designato. Come norma generale, gli operatori designati di origine e di transito si consultano reciprocamente per quanto riguarda le modalità di transito delle spedizioni postali chiuse.

ii. Transito aperto

Si ricorre al transito aperto quando i volumi non giustificano una spedizione chiusa. Gli invii (lettere aggregate, pacchi) verso un paese di destinazione sono inseriti all'interno di contenitori (di norma sacchi) spediti a un operatore designato terzo (transito).

L'operatore di transito designato inserisce quindi le spedizioni postali in transito aperto nei propri contenitori insieme alla propria posta originaria. Non si dovrebbe ricorrere alla spedizione in transito aperto verso paesi di destinazione per i quali il peso della posta supera i tre chilogrammi per spedizione postale o al giorno (quando vengono effettuate più consegne in un giorno) e nemmeno nel caso di sacchi M-bag⁵.

Analogamente a quanto avviene per il transito chiuso, l'operatore di origine e quello di transito si consultano reciprocamente in merito ai regimi di transito aperti.

⁵ Un sacco M-bag è un sacco di materiali stampati inviati a un unico destinatario straniero a un unico indirizzo. Deve essere considerato una spedizione postale (e non un contenitore). Dal 2019 i sacchi M-bag sono soggetti alla trasmissione elettronica anticipata dei dati.

1.4. Finalità e oggetto del presente documento

Dato che la normativa doganale ha modificato in maniera significativa le formalità doganali per l'importazione e l'esportazione di spedizioni di modesto valore, è estremamente importante che tutte le parti coinvolte (quali le autorità doganali e fiscali, le interfacce elettroniche, i commercianti diretti di negozi online, i servizi postali e i corrieri espresso, gli spedizionieri doganali, i fornitori di servizi logistici e gli importatori) applichino le norme pertinenti in modo corretto e uniforme in tutta l'UE.

Il presente documento di orientamento mira a integrare le [note esplicative in materia di IVA](#), in particolare il capitolo 4 sul regime di importazione, con chiarimenti ed esempi sulle formalità doganali applicabili alle vendite a distanza di spedizioni di modesto valore B2C importate da paesi terzi o territori terzi.

Il gruppo di progetto Dogana 2020 sulle formalità doganali all'importazione e all'esportazione relative alle spedizioni di modesto valore, che ha riunito rappresentanti di tutte le parti interessate di cui sopra, è stato incaricato del compito di preparare orientamenti chiari su questo tema. Il contenuto del presente documento rispecchia l'esito di tali lavori che è stato approvato dal gruppo di esperti doganali, sezione normativa doganale generale (CEG-GEN).

2. FORMALITÀ ALL'IMPORTAZIONE PER LE SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE

2.1. Quadro generale delle diverse opzioni per la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore

In generale la scelta della forma di dichiarazione doganale spetta alla persona che presenta tale dichiarazione e dipende dagli obblighi di legge e/o dalla disponibilità dei dati richiesti per ciascuna delle seguenti soluzioni.

Un quadro generale delle diverse dichiarazioni doganali possibili a tal fine figura nell'allegato 1.

2.2. Dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 (articolo 143 bis AD CDU)

Previsto dall'articolo 143 bis AD CDU, il cosiddetto insieme di dati estremamente ridotto contiene una serie di requisiti in materia di dati intesa a facilitare l'attuazione degli aspetti doganali del pacchetto IVA per il commercio elettronico.

2.2.1. "Insieme di dati estremamente ridotto (SRDS)" - colonna H7 dell'allegato B dell'AD CDU

2.2.1.1.Ambito di applicazione e ruolo

Il contenuto dettagliato (insieme di dati) di questa particolare dichiarazione doganale è definito nell'allegato B dell'AD CDU nella colonna H7.

Sintesi:

le dichiarazioni doganali contenenti l'insieme di dati H7 possono essere utilizzate

- da qualsiasi persona⁶;
- per le merci inviate nel contesto di spedizioni B2C, B2B o C2C aventi un valore intrinseco fino a 150 EUR, soggette a esenzione dai dazi doganali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali, o nel contesto di spedizioni C2C fino a un valore intrinseco di 45 EUR soggette a esenzione dai dazi doganali conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e
- per l'IOSS, il regime speciale o il meccanismo abituale di riscossione dell'IVA sulle importazioni.

Eccezioni/merci escluse:

merci soggette a divieti e restrizioni (per maggiori dettagli, cfr. sezione 2.2.3).

Le merci soggette al pagamento di imposte diverse dall'IVA all'importazione non sono escluse di per sé dall'insieme di dati H7 conformemente all'articolo 143 bis AD CDU, tuttavia l'insieme di dati H7 non è sufficiente per calcolare tali imposte. Di conseguenza, al fine di dichiarare tali merci, occorre utilizzare la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H1.

Gli Stati membri possono autorizzare l'uso della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, AD CDU.

Se sono soddisfatte le condizioni per l'impiego della rispettiva dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci, spetta alla persona che presenta la dichiarazione scegliere la dichiarazione doganale con l'insieme di dati appropriato per lo sdoganamento all'importazione della spedizione di modesto valore (insieme di dati H7, I1, H1 o, se applicabile, H6).

⁶ Tuttavia, nel contesto del regime speciale, la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 può essere utilizzata soltanto dalla persona che presenta le merci in dogana.

2.2.1.2.Orientamenti su taluni dati nel contesto della dichiarazione doganale H7

(a) Dato 11 10 000 000 Codici del regime aggiuntivo

La nota relativa a tale dato specifica: indicare i pertinenti codici unionali o il codice del regime aggiuntivo fornito dallo Stato membro interessato.

I codici dell'Unione pertinenti da utilizzare nel quadro di questo dato sono:

- (a) C07 – Spedizioni di valore trascurabile;
- (b) C08 – Spedizioni inviate da un privato a un altro privato;
- (c) F48 – Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE (casi IOSS);
- (d) F49 – Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE (casi in regime speciale).

Dato che il codice "C08" è riferito a spedizioni C2C, non può essere utilizzato insieme a nessuno dei codici "F" di cui sopra (F48 e F49). Se nel dato 13 16 000 000 è fornito il numero di identificazione IVA per l'IOSS, si possono quindi utilizzare soltanto i codici del regime aggiuntivo C07 e F48.

Esempi:

- a) una spedizione con ricorso all'IOSS e valore intrinseco pari a 130 EUR:
codici da indicare al dato 11 10 000 000: C07 e F48;
- b) una spedizione senza ricorso all'IOSS, ma da dichiarare utilizzando il regime speciale:
codici da utilizzare per il dato 11 10 000 000: C07 e F49;
- c) una spedizione da un privato a un altro privato avente un valore pari a 30 EUR:
codice da utilizzare per il dato 11 10 000 000: C08;
- d) una spedizione da un privato a un altro privato avente un valore intrinseco pari a 130 EUR:
codice da utilizzare per il dato 11 10 000 000: C07;
- e) una spedizione con un valore intrinseco pari a 130 EUR ai sensi del regime IVA abituale all'importazione (no IOSS) comprese le spedizioni B2B: codice da utilizzare per il dato 11 10 000 000: C07;
- f) una spedizione da un privato a un altro privato, contenente due articoli, per un valore totale pari a 50 EUR (articolo 1: 20 EUR, articolo 2: 30 EUR):
codice da utilizzare per il dato 11 10 000 000: articolo 1, 20 EUR: C07; articolo 2, 30 EUR: C07.

(b) Dato 12 01 000 000 Documento precedente

Il dato 12 01 000 000 mira a stabilire un collegamento tra le varie formalità doganali e consentire la tracciabilità delle merci per fini doganali. Consente alle autorità doganali di verificare che le merci abbiano rispettato le formalità di entrata e di importazione. Richiede l'inserimento di un riferimento a un documento precedente, ad esempio alla dichiarazione di custodia temporanea o alla dichiarazione sommaria di entrata in caso di dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. La nota a piè di pagina 72⁷ dell'allegato B dell'AD CDU dispensa dall'indicare tale riferimento nel caso in cui il sistema di trattamento delle dichiarazioni dello Stato membro possa individuare tale collegamento sulla base di altre informazioni (ad esempio il numero del documento di trasporto) disponibili nella dichiarazione doganale.

In questo caso l'identificativo del documento precedente può essere omesso e invece il numero del documento di trasporto può essere utilizzato come indicato nel dato 12 05 000 000 per l'identificazione delle formalità precedenti principalmente nel caso di Stati membri che dispongono di un sistema informatico integrato di entrata e importazione e nelle situazioni nelle quali la dichiarazione sommaria di entrata è presentata nello Stato membro di importazione.

(c) Dato 12 03 000 000 Documenti di accompagnamento

Questo dato contiene il numero di identificazione o di riferimento di qualsiasi documento dell'Unione, internazionale o nazionale (come la fattura), certificati e licenze relativi alle merci oggetto della dichiarazione.

(d) Dato 12 05 000 000 Documento di trasporto

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto. Per le spedizioni di modesto valore il riferimento al documento di trasporto fornito in questo dato può, in determinate situazioni, comportare la dispensa dal riferimento al documento precedente (cfr. nota 72 in relazione al dato 12 01 000 000 nell'allegato B dell'AD CDU).

In genere i corrieri espresso forniscono il numero della lettera di trasporto aereo come documento di trasporto. Si tratta di un identificatore unico per una determinata spedizione e può essere utilizzato per effettuare ricerche in uno qualsiasi dei sistemi (nazionali e transeuropei) per tracciare lo storico della spedizione.

Gli operatori postali utilizzano il codice a barre S10 ai fini del dato 12 01 000 000. Tale numero consente la tracciabilità di una determinata spedizione postale.

⁷ Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo se i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

(e) Dato 12 08 000 000 Numero di riferimento UCR

Questo dato concerne il numero di riferimento commerciale unico attribuito dal venditore all'operazione/all'ordine in questione. Può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti e fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane che potrebbero facilitare e accelerare eventuali attività di controllo. Si raccomanda pertanto di fornire tale dato ogniqualsiasi possibile. Questo dato è facoltativo per la persona che presenta la dichiarazione doganale. La nota relativa a questo dato specifica che questa voce può essere usata per indicare l'identificativo dell'operazione, se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, essendo facoltativa, tale informazione può essere fornita indipendentemente dal meccanismo di riscossione dell'IVA all'importazione utilizzato.

È importante notare che questo identificativo dell'operazione non coincide con il numero del documento di trasporto (ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo per le spedizioni per espresso o il codice a barre S10 per le spedizioni postali), che è un numero attribuito alla spedizione dal trasportatore.

L'identificativo dell'operazione non coincide nemmeno con il numero di identificazione IVA per l'IOSS, ma si riferisce all'operazione di vendita (ad esempio: numero d'ordine) ed è solitamente attribuito per finalità commerciali dal venditore; spetta quindi a quest'ultimo stabilirne la struttura, che tuttavia deve rispettare il formato richiesto (an...35). Di conseguenza è possibile utilizzare un'unica serie di numeri indipendentemente dallo Stato membro di consumo e/o dallo Stato membro di importazione.

In caso di ordini raggruppati, l'identificativo dell'operazione, laddove fornito, si riferisce ai singoli ordini relativi all'articolo di cui trattasi.

(f) Dato 13 01 000 000 Esportatore

La nota concernente tale dato prevede l'obbligo di indicare nome e indirizzo completi della persona che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla parte che ha ordinato il trasporto.

Esempi:

- una spedizione con più merci provenienti da un unico venditore che ordina anche il trasporto: occorre indicare in questo dato, a "livello di intestazione" della dichiarazione (livello di spedizione delle merci), il nome e l'indirizzo di tale persona (ossia il venditore);
- una spedizione con più merci provenienti da venditori diversi, vendute sulla stessa piattaforma. Il trasporto è organizzato dalla piattaforma: occorre indicare in questo dato, a "livello di intestazione" della dichiarazione (livello di spedizione delle merci), il nome e l'indirizzo della piattaforma che ordina il trasporto;

- merci diverse provenienti da venditori diversi vendute sulla stessa piattaforma per le quali il trasporto è organizzato da ciascun venditore: le merci giungeranno a destinazione come spedizioni singole e saranno oggetto di dichiarazioni doganali separate. occorre indicare in questo dato, per ciascuna spedizione, ogni volta a "livello di intestazione" della dichiarazione doganale (livello di spedizione delle merci), il nome e l'indirizzo della persona interessata (ossia il venditore corrispondente) che ordina il trasporto.

(g) Dato 13 04 000 000 Importatore

La nota concernente il presente dato richiede di indicare il nome e l'indirizzo della parte a cui le merci sono effettivamente destinate (ossia l'impresa o il privato destinataria/o finale della spedizione).

(h) Dato 13 04 017 000 N. di identificazione dell'importatore

La nota concernente il presente dato richiede di indicare il numero di identificazione della parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18, AD CDU.

La nota va letta in associazione alla nota 8 dell'allegato B dell'AD CDU: da fornire solo se disponibile. Tuttavia, nel caso in cui l'importatore è un operatore economico per cui è richiesto un numero EORI, e la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica è presentata dall'importatore stesso o da un suo diretto rappresentante, il numero EORI deve essere fornito nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica poiché in tali casi l'importatore è anche il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, il numero EORI dell'importatore deve essere fornito se è disponibile per il dichiarante.

Se l'importatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi. Se l'importatore non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è stabilito nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Esempi:

In caso di rappresentanza diretta, la dichiarazione doganale è presentata in nome e per conto dell'importatore che ha quindi anche il ruolo di dichiarante.

L'importatore [la parte rappresentata] può essere un privato oppure un operatore economico. Nel caso in cui il corriere espresso rappresenta in qualità di rappresentante doganale diretto un operatore economico come importatore nella dichiarazione doganale H7, il corrispondente numero EORI del dichiarante/dell'importatore nel dato 1305 017 000 — numero di identificazione del dichiarante — deve essere fornito dal rappresentante diretto del dichiarante/dell'importatore (in questo caso la stessa persona).

Nei casi in cui l'importatore rappresentato dal rappresentante doganale diretto è un privato, si applica quanto segue:

- una dichiarazione doganale H7 deve essere presentata nello Stato membro "A" e l'importatore (ossia il destinatario) è un **privato**. La legislazione nazionale di tale Stato membro non impone ai privati di registrarsi ai fini dell'EORI. In tal caso il dato 13 04 017 000 viene lasciato vuoto o compilato secondo la legislazione nazionale di tale Stato membro, a condizione che la persona che presenta la dichiarazione disponga delle informazioni disponibili al momento della presentazione;
- una dichiarazione doganale H7 deve essere presentata nello Stato membro "B" e l'importatore (ossia il destinatario) è un **privato**. La legislazione nazionale di tale Stato membro impone ai privati di registrarsi ai fini dell'EORI. In tal caso il numero EORI del privato viene indicato nel dato 13 04 017 000.

Quanto sopra si applica indipendentemente dal meccanismo di riscossione dell'IVA utilizzato per la riscossione dell'IVA all'importazione (IOSS, regime speciale o meccanismo abituale di riscossione dell'IVA).

Tuttavia gli Stati membri che richiedono l'uso di un identificatore per i privati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'atto delegato, possono continuare a farlo. Gli Stati membri in cui tale registrazione non è richiesta non dovrebbero introdurre nuovi obblighi ai fini dell'attuazione dell'insieme di dati H7 nel loro sistema nazionale di importazione.

(i) Dato 13 05 000 000 Dichiarante

Il dichiarante è identificato con un numero EORI. Tuttavia, se la legislazione nazionale dello Stato membro interessato non impone ai privati di registrarsi ai fini dell'EORI, il dato 13 05 017 000 (Numero di identificazione) viene lasciato vuoto, e vengono forniti il dato 13 05 016 000 (Nome) e il dato 13 05 018 000 (Indirizzo).

La sezione 2.2.2 fornisce spiegazioni dettagliate in merito a questo dato.

(j) Dato 13 16 000 000 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

La nota relativa a questo dato richiede di indicare il numero speciale di identificazione IVA per l'IOSS attribuito per l'utilizzo dell'IOSS se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.

La nota va letta in associazione alla nota 55 dell'allegato B dell'AD CDU: queste informazioni devono essere fornite soltanto nel caso in cui le merci siano importate nel quadro del regime speciale (caso IOSS).

Il numero di identificazione IVA per l'IOSS deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al più tardi nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Nel caso di spedizioni postali tale numero può essere incluso nel messaggio ITMATT al fine di facilitare il trattamento dei dati.

Ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva IVA, non è consentito apportare modifiche alla dichiarazione doganale modificando, aggiungendo o cancellando il numero IOSS dopo lo svincolo delle merci.

Si tratta del dato nell'ambito del quale il numero di identificazione IVA per l'IOSS dovrà essere dichiarato unitamente al codice ruolo FR5 riferito al venditore (IOSS).

Per ogni spedizione può essere dichiarato un solo numero di identificazione IVA per l'IOSS che deve essere fornito a livello di spedizione delle merci, ossia è pertinente per l'intera dichiarazione. Di conseguenza una dichiarazione doganale non può contenere una combinazione di merci IOSS e merci non IOSS.

(k) Dato 14 03 040 000 Base imponibile

Questo dato non è richiesto per la dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati H7, il che significa che non deve essere dichiarato/fornito dalla persona che presenta la dichiarazione doganale.

Tuttavia tali informazioni devono essere trasmesse al sistema di Sorveglianza dal sistema nazionale di importazione. Di conseguenza il sistema nazionale di importazione di ciascuno Stato membro deve:

- calcolare il dato 14 03 040 000 Base imponibile sulla base dei dati 14 14 000 000 e 14 15 000 000; e, se applicabile,
- convertire la valuta di fatturazione nella valuta nazionale (dato 14 14 000 000 + dato 14 15 000 000/articolo) x 14 09 000 000.

(l) Dato 14 14 000 000 Valore intrinseco

La nota concernente tale dato richiede di indicare **il valore intrinseco delle merci per articolo nella valuta di fatturazione**.

Il dato 14 14 000 000 è obbligatorio per la persona che presenta la dichiarazione doganale.

Il dato 14 14 000 000 viene utilizzato soltanto nel contesto della dichiarazione doganale H7. **In caso di dichiarazione doganale con insieme di dati completo (H1) o di dichiarazione semplificata (I1)**, il valore intrinseco delle merci deve essere indicato nel **dato 14 08 000 000 Prezzo/importo dell'articolo**. In caso di dichiarazione doganale con insieme di dati ridotto per merci in spedizioni postali (H6), va utilizzato il dato 14 12 000 000 ai fini del valore intrinseco delle merci.

Nel caso dell'IOSS si raccomanda di indicare sempre l'importo dell'IVA separatamente sulla fattura al fine di consentire l'identificazione del valore intrinseco e il calcolo della base imponibile per l'elaborazione di relazioni nel sistema Sorveglianza.

Esempio 1: valore intrinseco di 140 EUR (IVA esclusa e nessun altro costo previsto)

Numero di articolo	Denominazione del prodotto	Prezzo	IVA	Prezzo totale
1	Giacca invernale	140 EUR	28 EUR	168 EUR

Esempio 2: valore intrinseco di 140 EUR (IVA esclusa e costi di trasporto indicati separatamente)

Numero di articolo	Denominazione del prodotto	Prezzo	IVA	Prezzo totale
1	Giacca invernale	140 EUR	28 EUR	168 EUR
2	Spese di trasporto	15 EUR	3 EUR	18 EUR

Esempio 3: valore intrinseco di 140 EUR (IVA esclusa e costi di trasporto indicati separatamente)

Numero di articolo	Denominazione del prodotto	Prezzo	IVA	Prezzo totale
1	Giacca invernale	120 EUR	24 EUR	144 EUR
2	Maglietta	20 EUR	4 EUR	24 EUR
3	Spese di trasporto	15 EUR	3 EUR	18 EUR

Esempio 4: valore intrinseco di 160 EUR (IVA esclusa e nessun altro costo indicato separatamente in fattura)

Numero di articolo	Denominazione del prodotto	Prezzo	IVA	Prezzo totale
1	Giacca invernale	160 EUR	32 EUR	192 EUR

Dato che il valore intrinseco nell'esempio 4 è superiore a 150 EUR non è possibile utilizzare la dichiarazione con l'insieme di dati H7 per dichiarare queste merci. Occorre invece utilizzare una dichiarazione doganale normale (H1 o H6 esclusivamente per gli operatori postali) oppure una dichiarazione doganale semplificata (I1).

(m) Dato 14 15 000 000 Spese di trasporto e di assicurazione fino alla destinazione

La nota concernente questo dato richiede di indicare i costi di trasporto e di assicurazione fino al luogo di destinazione finale nella valuta di fatturazione.

Il dato 14 15 000 000 è obbligatorio per la persona che presenta la dichiarazione doganale. Tuttavia, in conformità con la nota introduttiva 3 dell'allegato B, capitolo 1, titolo I, AD CDU, **tali dati vengono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono**. Inoltre anche la nota introduttiva 6 può essere pertinente in questo contesto, in quanto specifica che i dati forniti dal dichiarante si devono basare sulle informazioni in possesso di tale persona al momento della presentazione della dichiarazione doganale. Ciò si applica tuttavia fatto salvo l'articolo 15 CDU.

Esempi:

- prezzo delle merci, compresi i costi di trasporto e di assicurazione indicati in fattura: 120 EUR. In fattura sono indicati separatamente i costi di trasporto e di assicurazione pari a 20 EUR – *il valore intrinseco da indicare nel dato 14 14 000 000 è 100 EUR, i costi di trasporto e assicurazione fino alla destinazione finale da indicare nel dato 14 15 000 000 sono 20 EUR;*
- prezzo totale delle merci indicato in fattura: 120 EUR. Nessun costo di trasporto o di assicurazione menzionato nei documenti giustificativi – *il valore intrinseco da indicare nel dato 14 14 000 000 è: 120 EUR. Il dato 14 15 000 000 viene lasciato vuoto o compilato inserendo il valore "0", a seconda del sistema di importazione dello Stato membro.*

(n) Dato 18 02 000 000 Unità supplementari

La nota concernente questo dato richiede di indicare, ove necessario, la quantità dell'articolo in questione espressa nell'unità prevista dalla legislazione dell'Unione e pubblicata in TARIC.

La nota va letta in associazione alla nota 56 dell'allegato B dell'AD CDU: questa informazione è richiesta soltanto se la dichiarazione riguarda le merci di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e/o all'articolo 2 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio.

Ciò significa che questo dato è richiesto soltanto nel caso di spedizioni C2C (da privati a privati) nel caso in cui la natura delle merci rientri nelle restrizioni quantitative (prodotti del tabacco, alcool e bevande alcoliche, profumi e acque da toilette).

Esempio

Una scatola di sigari viene inviata come regalo.

Quantità: la scatola contiene 10 sigari.

Unità supplementare: 0,01

(o) Dato 18 09 056 000 Codice della sottovoce del sistema armonizzato

La nota concernente questo dato richiede di indicare il **codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate**.

2.2.2. Chi può essere il dichiarante?

La dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 170 CDU. Il dichiarante potrebbe essere l'importatore (ossia il destinatario che di norma, ma non necessariamente, coincide con l'acquirente) a proprio nome e per conto proprio o un rappresentante doganale (ossia un operatore postale, un corriere espresso, agente doganale o simili) conformemente alle condizioni generali del CDU. A seconda del tipo di rappresentanza doganale, il rappresentante doganale può agire in nome e per conto della persona rappresentata (rappresentanza diretta) oppure a proprio nome e per conto della persona rappresentata (rappresentanza indiretta).

Al momento dello sdoganamento per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali possono imporre al rappresentante di fornire le prove della delega conferitagli dalla persona rappresentata. I rappresentanti che non forniscono tali prove o che non dichiarano di agire in qualità di rappresentanti sono considerati agire in nome proprio e per proprio conto e devono assumersi la piena responsabilità della dichiarazione doganale di cui trattasi.

Al fine di accelerare il processo di sdoganamento, tale delega può essere richiesta all'acquirente già al momento dell'acquisto, ad esempio al momento della scelta delle opzioni di consegna. Si raccomanda inoltre di fare in modo che la delega riguardi tutte le formalità relative allo sdoganamento delle merci, compresa la potenziale modifica o l'invalidamento della dichiarazione doganale. Tuttavia qualora disponga di una delega per la rappresentanza indiretta relativa allo sdoganamento iniziale, il rappresentante doganale diventa il dichiarante nel processo e di conseguenza non necessita di un'ulteriore delega per la modifica o l'invalidamento della dichiarazione doganale. Di fatto, il dichiarante ha il diritto di richiedere la modifica (articolo 173 CDU) o l'invalidamento (articolo 174 CDU) della dichiarazione.

Esempi:

- 1) un importatore in Estonia ordina un paio di calzature sportive da un venditore su una piattaforma online. La spedizione soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 143 bis AD CDU (merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali e non soggette a divieti e restrizioni). Le merci sono trasportate a mezzo posta/corriere espresso e, al loro arrivo in Estonia, l'importatore sceglie di presentare la dichiarazione doganale a proprio nome. A tal fine ha il diritto di utilizzare la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7.

Estratto della dichiarazione doganale:

Dato 13 04 000 000	Importatore	Persona (privato o persona giuridica)
Dato 13 05 000 000	Dichiarante	Importatore
Dato 13 06 000 000	Rappresentante	-

- 2) In un secondo scenario, l'importatore nomina l'operatore postale/il corriere espresso/altri agenti doganali affinché presentino la dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto => rappresentanza diretta da parte dell'operatore postale/corriere espresso, che può optare a tal fine per la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7.

Estratto della dichiarazione doganale:

Dato 13 04 000 000	Importatore	Persona (privato o persona giuridica)
Dato 13 05 000 000	Dichiarante	Importatore
Dato 13 06 000 000	Rappresentante	Operatore postale/corriere espresso/altro agente doganale
Dato 13 06 030 000	Qualifica del rappresentante	Codice "2" (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

- 3) In un terzo scenario, l'importatore designa l'operatore postale/il corriere espresso/un altro agente doganale in veste di rappresentante indiretto, il quale di conseguenza sdoganerà le merci in nome proprio ma per conto dell'importatore.

Estratto della dichiarazione doganale:

Dato 13 04 000 000	Importatore	Persona (privato o persona giuridica)
Dato 13 05 000 000	Dichiarante	Operatore postale/corriere espresso/altro agente doganale
Dato 13 06 000 000	Rappresentante	Operatore postale/corriere espresso/altro agente doganale
Dato 13 06 030 000	Qualifica del rappresentante	Codice "3" (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

- 4) In un quarto scenario, l'operatore postale/il corriere espresso/gli agenti doganali non dichiarano di agire in qualità di rappresentante e pertanto si ritiene che agiscano in nome proprio e per conto proprio, con tutte le responsabilità derivanti dalla qualità del dichiarante.

Estratto della dichiarazione doganale:

Dato 13 04 000 000	Importatore	Persona (privato o persona giuridica)
Dato 13 05 000 000	Dichiarante	Operatore postale/corriere espresso/altro agente doganale
Dato 13 06 000 000	Rappresentante	-

Al fine di presentare la dichiarazione doganale, tutti i dati richiesti per l'immissione in libera pratica delle merci devono essere a disposizione della persona che presenta tale dichiarazione. La dichiarazione doganale sarà accettata soltanto se contiene tutti i dati richiesti. Nel presentare la dichiarazione doganale per conto di un'altra persona, i rappresentanti doganali (compresi gli operatori postali o i corrieri espresso o simili) devono disporre di una delega (articolo 19 CDU).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, CDU, le autorità doganali possono dispensare gli operatori economici che agiscono su base regolare in qualità di rappresentanti doganali dal presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza. Tuttavia, anche se non sussiste l'obbligo di presentare tale prova, il rappresentante deve comunque disporre del potere di agire in quanto tale per conto della persona interessata (ossia la persona che ha il diritto di conferire a un'altra persona il potere di agire per proprio conto, come ad esempio l'importatore). In altri termini, la persona interessata deve aver esplicitamente espresso il proprio accordo ad essere rappresentata, o si presume che abbia espresso il proprio accordo a conferire il potere di rappresentanza dopo aver avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito all'intenzione di dichiarare le merci essa stessa o di designare un altro rappresentante doganale. Se non è in grado di provare tale potere di rappresentanza, il rappresentante è considerato agire in nome proprio e per proprio conto e deve assumersi la piena responsabilità della dichiarazione doganale di cui trattasi.

2.2.3. Quali merci possono essere dichiarate mediante la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7?

Come previsto dall'articolo 143 bis AD CDU, la dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati H7 può essere utilizzata per merci che soddisfano le seguenti condizioni:

- 1) le merci sono incluse in una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali; e
- 2) le merci contenute in tale spedizione non sono soggette a divieti e restrizioni.

1) Le merci sono incluse in una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali

L'articolo fa riferimento al regolamento sulle franchigie doganali e più specificamente all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento, che generalmente sono noti come la soglia di 150 EUR per merci di modesto valore e la soglia di 45 EUR per i regali privi di ogni carattere commerciale (C2C).

L'articolo 23, paragrafo 1, stabilisce le seguenti condizioni per le merci:

- un valore trascurabile (il cui valore intrinseco non supera complessivamente 150 EUR per spedizione);
- spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell'UE;
- talune merci sono escluse: prodotti alcolici, profumi e acqua da toilette e tabacchi o prodotti del tabacco. Di conseguenza tali merci non possono essere incluse in una dichiarazione doganale contenente un insieme di dati H7, fatto salvo il caso in cui si applichi l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali (che riguarda le spedizioni inviate da un privato a un altro privato). L'articolo 26 limita l'ambito di applicazione della franchigia a un valore fino a 45 EUR per tali spedizioni e, per alcune merci specifiche, a determinate soglie quantitative ivi descritte.

Occorre osservare che la franchigia ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, è applicabile per ciascuna spedizione e se la spedizione consiste di più articoli, non può essere suddivisa al fine di richiedere l'esenzione dal dazio per uno o più articoli, il cui valore è fino a 150 EUR.

Quando centinaia di pacchi destinati a singoli consumatori ed etichettati con il loro nome sono consolidati in un container, possono essere sdoganati mediante centinaia di dichiarazioni doganali con l'insieme di dati H7 e consegnati alla loro destinazione finale dopo lo svincolo. Si ricorda che, nel caso di merci non IOSS, tutte queste merci devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica nello Stato membro della loro destinazione finale. Cfr. i casi d'uso pertinenti nell'allegato 2.

Le merci soggette a franchigie dai dazi **diverse** da quelle di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 non possono essere dichiarate mediante una dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7.

Immissione in libera pratica di campioni commerciali

I campioni commerciali possono essere dichiarati:

- (i) in una dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7: come spedizioni di valore trascurabile che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, o all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e soggette al pagamento della pertinente IVA dovuta. A norma di detto articolo, la franchigia dai dazi si applica a tutte le

tipologie di merci se tutte le rispettive condizioni sono soddisfatte (ad esempio, spedizione diretta, valore intrinseco non superiore a 150 EUR), comprese le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1186/2009; oppure

(ii) in una dichiarazione doganale con l'insieme di dati H1: come campioni commerciali di valore trascurabile, soggetti a franchigia dai dazi E a esenzione dall'IVA conformemente all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 63 della direttiva 2009/132/CE.

Affinché possano essere importati in esenzione dall'IVA e in franchigia dal dazio all'importazione, i campioni devono anche soddisfare diverse condizioni cumulative:

- devono essere di "valore trascurabile";
- possono essere utilizzati solo al fine di procurare ordinazioni;
- le ordinazioni procurate devono essere finalizzate all'importazione nell'Unione europea di merci della specie che tali campioni rappresentano.

Dato che l'espressione "valore trascurabile" è definita solo nel contesto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 ("spedizioni di valore trascurabile"), ma non nell'ambito dell'articolo 86 del medesimo regolamento, le autorità doganali devono pertanto accettare, caso per caso e in relazione al tipo di merci interessate, se il valore delle merci importate come campioni ai fini di prospezione commerciale possa essere considerato "trascurabile".

Valore intrinseco massimo di 150 EUR per spedizione

Ai fini della determinazione della possibilità che le merci possano beneficiare dell'esenzione dai dazi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali, occorre tenere conto della definizione di "valore intrinseco" (articolo 1, punto 48, AD CDU). Le autorità doganali troveranno tale valore nel dato 14 14 000 000 della dichiarazione doganale al fine di valutare il diritto di utilizzare la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7. Il valore intrinseco è spiegato in dettaglio nel capitolo 1.

Laddove le autorità doganali constatino che il valore intrinseco delle merci supera i 150 EUR, il trattamento di seguito dipende dal momento in cui si verifica tale constatazione. La tabella che segue riepiloga gli scenari possibili.

Momento della determinazione del valore corretto delle merci	Azione di seguito richiesta	Chi deve agire	Base giuridica
Prima dell'accettazione della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7	Dichiarazione doganale H7 respinta	Autorità doganali	Articolo 172 CDU
	Nuova dichiarazione doganale non H7 depositata	Dichiarante	

Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale ma prima dell'immissione in libera pratica delle merci, se il valore intrinseco delle merci è ≤ 150 EUR	Dichiarazione doganale modificata ⁸	Dichiarante	Articolo 191 e articolo 173, paragrafo 1, CDU
Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale ma prima dello svincolo delle merci, se il valore intrinseco delle merci è > 150 EUR	Le autorità doganali possono rifiutare lo svincolo delle merci o suggerire al dichiarante di chiedere l'invalidamento della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 e di presentare una nuova dichiarazione doganale con l'insieme di dati H1 o una dichiarazione semplificata. In alternativa le autorità doganali annullano la decisione relativa all'accettazione della dichiarazione doganale e chiedono la presentazione di una dichiarazione doganale con l'insieme completo di dati o una dichiarazione semplificata che includa il valore in dogana corretto; il dichiarante ha il diritto di essere sentito.	Autorità doganali	Articoli 27, 174, 188, 191, 198 CDU Articoli da 8 a 10 AD CDU Articoli 8 e 9 AE CDU

⁸ La modifica è possibile soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 173, paragrafo 2, CDU (le autorità doganali non hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci, le autorità doganali non hanno stabilito che i dati non sono corretti e le merci non sono ancora state svincolate). Negli altri casi si applica la procedura descritta di seguito per i casi in cui il valore errato viene identificato dopo l'accettazione della dichiarazione doganale ma prima dello svincolo delle merci e il valore intrinseco delle merci è > 150 EUR.

Dopo lo svincolo delle merci, constatato dal dichiarante	Dichiarazione doganale modificata, se il valore rimane inferiore a 150 EUR	Dichiarante	Articolo 173, paragrafo 3, CDU
Durante i controlli a posteriori	Una decisione formale delle autorità doganali sui risultati del controllo a posteriori e sui dazi all'importazione da versare. In caso di IOSS, deve essere informato anche lo Stato membro di identificazione (cooperazione amministrativa).	Autorità doganali	Articolo 29 CDU Articoli da 8 a 10 AD CDU Articoli 8 e 9 AE CDU

L'**articolo 25**, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali riguarda le seguenti merci:

- contenute in spedizioni aventi un valore fino a 45 EUR;
- inviate da un paese terzo da un privato a un altro privato che si trova nel territorio doganale dell'UE;
- le merci non sono oggetto di un'importazione commerciale (le importazioni sono di carattere occasionale e le merci sono riservate all'uso personale o familiare del destinatario (ossia l'importatore) e, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale e vengono inviate al destinatario (ossia all'importatore) dal mittente senza alcuna forma di pagamento⁹);
- si applicano limiti quantitativi a prodotti del tabacco, alcole e bevande alcoliche, profumi e acqua da toilette, in linea con l'articolo 27 del regolamento sulle franchigie doganali.

Occorre osservare che per le merci prive di carattere commerciale la franchigia può essere richiesta a livello di articolo, il che significa che se il valore totale per spedizione di due o più articoli supera l'importo del valore di 45 EUR, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia. Ma il valore di un singolo articolo non può essere frazionato (articolo 26, paragrafo 2, del regolamento sulle franchigie doganali). Tuttavia l'esenzione dall'IVA è considerata per l'intera spedizione e non in relazione alle singole merci di tale spedizione¹⁰.

⁹ Il concetto di "carattere commerciale" è definito all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sulle franchigie doganali.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/79/CE, si considerano come "piccole spedizioni prive di carattere commerciale" le spedizioni che: C) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR.

Nota bene: le merci soggette all'esenzione dai dazi doganali in base ad altri articoli del regolamento sulle franchigie doganali (come i campioni commerciali) e le merci in reintroduzione non possono essere dichiarate utilizzando la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 e devono essere oggetto di una dichiarazione semplificata o di una dichiarazione normale con insieme di dati completo.

Nel caso in cui il valore dei regali (diversi da prodotti alcolici, profumi e acque da toeletta o tabacco e prodotti del tabacco) superi la soglia di 45 EUR, ma soddisfi altrimenti le condizioni previste per l'esenzione dai dazi conformemente all'articolo 23 del regolamento sulle franchigie doganali, la dichiarazione doganale deve essere respinta dalle autorità doganali e modificata dal dichiarante sostituendo il codice del regime aggiuntivo C08 con C07.

Purché il valore delle merci non superi i 150 EUR, non verranno pagati dazi doganali; tuttavia le merci saranno soggette al pagamento dell'IVA. L'uso della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 è possibile se sono soddisfatte altre condizioni.

Esempi:

- a) *una spedizione da un privato a un altro privato avente un valore pari a 30 EUR: nessun dazio all'importazione, nessun pagamento di IVA, codice del regime aggiuntivo C08;*
- b) *una spedizione da un privato a un altro privato avente un valore pari a 50 EUR: nessun dazio all'importazione, pagamento dell'IVA, codice del regime aggiuntivo C07;*
- c) *una spedizione da un privato a un altro privato avente un valore pari a 100 EUR comprendente*
articolo 1: valore 20 EUR: nessun dazio all'importazione,
pagamento dell'IVA, codice del regime aggiuntivo C07;
articolo 2: valore 30 EUR: nessun dazio all'importazione,
pagamento dell'IVA, codice del regime aggiuntivo C07;
articolo 3: valore 50 EUR: nessun dazio all'importazione,
pagamento dell'IVA, codice del regime aggiuntivo C07.

Considerando che il valore totale della spedizione supera i 45 EUR, l'esenzione dall'IVA non può essere applicata;

- d) *una spedizione da un privato a un altro privato, nel contesto di un'operazione commerciale (come nel caso di merci vendute su un'interfaccia elettronica C2C) con un valore inferiore a 150 EUR: nessun dazio all'importazione, pagamento dell'IVA, codice del regime aggiuntivo C07.*

Si noti che negli scenari di cui sopra b), c) e d), il codice del regime aggiuntivo C07 non può essere combinato con F48 o F49, considerando che l'IOSS e il regime speciale sono entrambi applicabili soltanto nel caso delle vendite a distanza di beni (B2C). Tuttavia, dato che l'esempio d) descrive un'operazione commerciale conclusa su un'interfaccia elettronica C2C, deve essere usato il codice del regime aggiuntivo F48 nel caso in cui tale interfaccia è registrata nell'IOSS, oppure il codice F49 se l'IVA è riscossa mediante il regime speciale al momento dell'importazione dei beni.

2) Le merci contenute in tale spedizione non sono soggette a divieti e restrizioni

Dato che l'articolo 143 bis AD CDU stabilisce che nessuna merce soggetta a divieti e/o restrizioni può essere immessa in libera pratica utilizzando la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7, non è consentito includere nella dichiarazione merci che non soddisfino tale prescrizione. Tali merci, diverse da quelle la cui immissione in libera pratica è vietata, continueranno ad essere dichiarate utilizzando una dichiarazione doganale normale contenente tutte le informazioni pertinenti. Presentando la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7, il dichiarante dichiara che le merci non sono soggette a divieti e restrizioni.

Ai fini della valutazione di tale condizione, le autorità doganali faranno affidamento sulle informazioni fornite nella dichiarazione doganale e, più specificamente, nel codice SA a sei cifre, ma anche nella descrizione delle merci e nel nome e indirizzo dell'esportatore. Inoltre la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata a partire dal 2021 costituirà un livello ulteriore che fornirà alle autorità doganali maggiori informazioni per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza. Tutti questi dati devono essere utilizzati per avviare i controlli doganali pertinenti che possono essere integrati da controlli casuali.

I corrieri espresso hanno integrato nei propri sistemi un processo di screening che comporta l'identificazione di divieti e restrizioni pertinenti per le autorità doganali. Il processo stesso comprende un approccio a più livelli con fasi diverse. Innanzitutto la valutazione automatizzata consiste nell'applicare filtri basati su parole chiave nelle designazioni delle merci associati a parametri aggiuntivi quali il peso e i profili cliente tanto dello spedizioniere quanto del destinatario (ossia dell'importatore). Il sistema impedisce lo sdoganamento di tali spedizioni utilizzando una procedura semplificata e le contrassegna inserendole in una fila d'attesa. In secondo luogo, l'intervento umano è necessario per effettuare ulteriori controlli e svolgere i lavori preparatori prima di vincolare le merci ad un regime doganale.

È importante notare che la disposizione di cui all'articolo 143 bis AD CDU: "a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti o restrizioni" non può essere intesa escludere dall'uso della dichiarazione doganale con un insieme di dati estremamente ridotto tutte le merci con un codice SA a sei cifre che potrebbe essere collegato a una misura che prevede divieti o restrizioni TARIC.

Si raccomanda alle autorità doganali di effettuare i controlli in relazione a divieti e restrizioni conformemente a quanto segue:

- quando tutte le merci identificate dal codice NC a otto cifre a livello inferiore rispetto al codice SA a sei cifre dichiarato sono soggette a una misura che prevede divieti o restrizioni, tale codice SA viene bloccato e la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 viene respinta; nonché
- quando soltanto alcuni dei codici NC a otto cifre a livello inferiore rispetto al codice SA a sei cifre dichiarato sono associati a una misura che prevede divieti o restrizioni, la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 viene contrassegnata e le autorità doganali competenti devono effettuare controlli aggiuntivi.

Si suggerisce di integrare questo modus operandi nel sistema nazionale di importazione degli Stati membri mediante una soluzione automatizzata sviluppata per l'attuazione della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 al fine di garantire un controllo automatico delle misure che prevedono divieti e restrizioni e un rapido svincolo di tali merci.

2.2.4. Quale meccanismo di riscossione dell'IVA?

La dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 può essere utilizzata per i seguenti meccanismi di riscossione dell'IVA:

- regime di importazione/sportello unico per le importazioni o IOSS (cfr. sezione 3.1);
- regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (cfr. sezione 3.2); e
- meccanismo abituale di riscossione dell'IVA (cfr. sezione 3.3).

2.2.5. Quale codice di regime?

La dichiarazione doganale con insieme di dati H7 deve essere utilizzata con il codice di regime "40 00", come previsto dall'allegato B dell'AE CDU:

"H7	Dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009.	40 00"
-----	---	--------

Le spedizioni non possono beneficiare della franchigia dai dazi all'importazione se, prima della loro immissione in libera pratica, sono state vincolate a un altro regime doganale. Non è pertanto consentito il deposito (presso un deposito doganale o in zona franca), fatta eccezione per la custodia temporanea, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la prescrizione della spedizione diretta di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali.

Ciò significa che le merci che sono state inizialmente vincolate al regime di deposito non possono essere dichiarate utilizzando la dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati H7. Tuttavia le merci in custodia temporanea o vincolate al regime di transito immediatamente dopo il loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione o prima di tale arrivo possono essere dichiarate utilizzando tale dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7. In entrambi i casi il codice del regime sarà "40 00".

2.2.6. Misure transitorie

Misure transitorie per gli Stati membri

L'articolo 143 bis, paragrafo 3, AD CDU prevede quanto segue:

"Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono prevedere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia soggetta ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341".

Gli insiemi di dati che possono essere utilizzati a tal fine sono i seguenti:

- insieme di dati per la dichiarazione semplificata di cui all'allegato 9, appendice A, tabella 7; oppure
- dichiarazione doganale normale di immissione in libera pratica di cui all'allegato 9, appendice C1, colonna H.

2.3. Dichiarazione doganale con insieme di dati completo – colonna H1

La dichiarazione doganale normale, che contiene il triplo di dati rispetto alla dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7, rimane un'opzione per dichiarare l'importazione nell'UE di spedizioni di modesto valore. **Inoltre, a determinate condizioni (ad esempio prodotti soggetti ad accisa, merci soggette a divieti o restrizioni, ecc.), la dichiarazione doganale H1 rimane l'unico insieme di dati idoneo per l'immissione in libera pratica delle merci.**

Tuttavia, considerando i volumi, è importante sottolineare che l'uso di dichiarazioni con insiemi di dati ridotti è preferibile ove possibile, tenendo conto dei limiti di capacità dei sistemi informatici tanto dei corrieri espresso quanto degli operatori postali, nonché delle autorità doganali nazionali.

2.4. Uso di dichiarazioni doganali inoltrate prima della presentazione delle merci come dichiarazioni di custodia temporanea

Se le spedizioni di modesto valore sono importate nell'UE, eventuali formalità supplementari possono aumentare le commissioni per il servizio e ritardare la consegna dei colli. Si raccomanda pertanto di unificare alcune formalità di entrata per queste merci specifiche.

L'articolo 192 AE CDU prevede la possibilità di considerare una dichiarazione doganale depositata prima della presentazione prevista delle merci in dogana come una dichiarazione di custodia temporanea. Tale disposizione è valida per tutti gli insiemi di dati e non si limita alla dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7. Può applicarsi principalmente nei casi in cui la dichiarazione doganale è presentata dalla persona che è responsabile anche della presentazione delle merci. Nel caso di una dichiarazione doganale inoltrata prima della presentazione delle merci, le autorità doganali avranno la possibilità di effettuare l'analisi dei rischi prima dell'arrivo e di conseguenza individuare le spedizioni ad alto rischio e consentire il rapido svincolo delle merci a basso rischio subito dopo la loro presentazione.

2.5. Altro (semplificazioni, presentazione unica)

L'uso della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 è volontario e soggetto alla scelta della persona che la presenta. Qualora non si utilizzi tale dichiarazione, detta persona potrebbe optare piuttosto per l'uso di una dichiarazione doganale normale con insieme completo di dati oppure per la dichiarazione doganale semplificata. Tuttavia quest'ultima richiede la compilazione di più dati rispetto alla dichiarazione doganale per talune spedizioni di modesto valore, ossia la dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati H7.

Per le spedizioni postali resta la possibilità di utilizzare la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H6.

Si applicano tutte le prescrizioni concernenti la convalida del numero di identificazione IVA per l'IOSS, la riscossione dell'IVA e la comunicazione al sistema Sorveglianza.

2.5.1. Dichiarazione semplificata

Purché siano soddisfatte le condizioni previste nel quadro del CDU per il ricorso a tale semplificazione, lo sdoganamento di spedizioni di modesto valore può essere effettuato mediante una dichiarazione semplificata.

Nel caso dell'IOSS, il numero di identificazione IVA per l'IOSS deve essere indicato nel dato 13 16 000 000 dell'insieme di dati della dichiarazione semplificata utilizzata. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione (al più tardi entro la fine del 2022), i requisiti in materia di dati per la dichiarazione semplificata sono quelli di cui all'allegato 9, appendice A, dell'atto delegato transitorio. In tal caso il numero di identificazione IVA per l'IOSS va indicato nella casella 44 della dichiarazione semplificata. Sarebbe quindi possibile utilizzare la dichiarazione semplificata durante il periodo transitorio.

Si ricorda agli Stati membri che utilizzano la dichiarazione semplificata la possibilità di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettera a), CDU e di non richiedere una dichiarazione complementare per le dichiarazioni relative a spedizioni di modesto valore (a norma dell'articolo 167, paragrafo 3, CDU).

È importante osservare che l'insieme di dati della dichiarazione semplificata è adattato alle esigenze delle operazioni commerciali tradizionali e contiene più dati rispetto alla dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7. Di conseguenza il suo utilizzo potrebbe costituire un onere tanto per i dichiaranti quanto per le autorità doganali (compreso l'obbligo di inviare dati al sistema Sorveglianza).

2.5.2. Iscrizione nelle scritture del dichiarante (INSD)

L'iscrizione nelle scritture del dichiarante è una semplificazione doganale che richiede un'autorizzazione che può essere concessa qualora siano soddisfatti condizioni e criteri specifici definiti nella normativa doganale (articolo 182 CDU). Ai fini della dichiarazione di spedizioni di modesto valore per l'immissione in libera pratica nel quadro del regime speciale e del meccanismo abituale di riscossione dell'IVA all'importazione possono essere utilizzati entrambi i tipi di iscrizione nelle scritture del dichiarante (ossia con presentazione delle merci e con esonero dalla presentazione).

Ciò nonostante **tale semplificazione non è appropriata per il regime dell'IOSS**, in quanto le prescrizioni per la convalida del numero di identificazione IVA per l'IOSS e della relazione mensile non possono essere soddisfatte né dall'iscrizione nelle scritture del dichiarante con presentazione né da quella con esonero dalla presentazione. Occorre inoltre considerare che, nel caso dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante, l'esonero dalla dichiarazione complementare non è possibile, indipendentemente dal meccanismo di riscossione dell'IVA utilizzato.

2.5.3. Sdoganamento centralizzato

È importante notare che il ricorso allo sdoganamento centralizzato richiede il rispetto di diverse condizioni di cui all'articolo 179 CDU (ad esempio, quando gli uffici doganali interessati sono situati in due diversi Stati membri è obbligatoria un'autorizzazione) e la dichiarazione doganale deve essere depositata presso l'ufficio doganale del luogo in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione. Tale semplificazione è considerata un concetto distinto rispetto allo sdoganamento delle spedizioni di modesto valore tramite il regime dell'IOSS, che segue norme diverse: non è richiesta un'autorizzazione e vi è la possibilità di presentare la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica ovunque nell'UE, sebbene la dichiarazione doganale debba essere depositata presso lo stesso ufficio doganale nel quale le merci sono presentate in dogana.

Per quanto concerne lo scenario IOSS, lo sdoganamento centralizzato di spedizioni di modesto valore non rientra nell'ambito di questo progetto di fase 2 dello sdoganamento centralizzato all'importazione. Deve ancora essere esaminato l'interesse di un eventuale progetto futuro.

2.5.4. Regime doganale con codice 42/63

Nel caso in cui le spedizioni di modesto valore siano immesse in libera pratica nel quadro del regime speciale o del meccanismo abituale di riscossione dell'IVA, si applica l'articolo 221, paragrafo 4, AE CDU e la dichiarazione doganale deve essere presentata presso l'"ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci", ossia nello Stato membro di destinazione finale delle merci. Di conseguenza, se è richiesta l'esenzione dal dazio, lo sdoganamento centralizzato è incompatibile con gli scenari relativi al regime speciale e con il modello abituale di riscossione dell'IVA. Ciò tuttavia non pregiudica la possibilità già esistente di dichiarare spedizioni B2B di modesto valore nell'ambito del regime doganale 42/63 (ossia esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in prosieguo "CP42").

Ciò significa che gli operatori economici possono dichiarare merci del tipo indicato all'articolo 23, paragrafo 1, o all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 utilizzando una dichiarazione normale completa (H1) e il CP42, fintanto che non si richieda l'esenzione dal dazio (ossia senza il codice C07) e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni pertinenti per l'applicazione del CP42.

2.5.5. Presentazione unica della dichiarazione doganale e della dichiarazione sommaria di entrata (ENS)

Al centro di tale possibilità rimane il principio secondo cui i dati forniti all'interfaccia condivisa per gli operatori del sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) possono servire a due finalità diverse: gli obblighi relativi alla dichiarazione sommaria di entrata e quelli relativi alla dichiarazione doganale.

Nel contesto dell'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore, la persona che deposita la dichiarazione presenta i dati una sola volta il prima possibile e successivamente le autorità doganali li utilizzano per le varie finalità necessarie. Ciò implica che la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 venga presentata insieme alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) tramite l'interfaccia condivisa per gli operatori dell'ICS2 (punto di entrata unico - STI).

Questa possibilità non è prevista però prima della distribuzione della versione 2 dell'ICS2 (prevista per il 1º marzo 2023); anche questo è molto dubbio, dato che questa funzionalità non è stata elaborata nei dettagli e, quindi, in questa fase, non è previsto sia trattata dalla versione 2.

2.6. Sdoganamento di spedizioni postali

Tutte le spedizioni postali importate nell'UE, indipendentemente dal loro valore, possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica utilizzando la dichiarazione doganale normale con l'insieme completo di dati (insieme di dati H1) oppure, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 166 CDU, ricorrendo alla dichiarazione semplificata (insieme di dati I1).

Inoltre la tabella che segue riporta le possibili formalità semplificate per lo sdoganamento di tali merci, in funzione del loro valore:

Merce ≤ 150 EUR	Dichiarazione doganale elettronica con l'insieme di dati H7	Dall'1.7.2021	<ul style="list-style-type: none">- Merci soggette ad esenzione dai dazi doganali (articoli 23 e 25 del regolamento sulle franchigie doganali)- Ø Divieti e restrizioni- Soltanto regime doganale 40 00
	Dichiarazione doganale come da atto delegato transitorio – allegato 9	Fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione (al più tardi entro il 31.12.2022)	<ul style="list-style-type: none">- Diritto degli Stati membri di utilizzare questa alternativa quando l'H7 non è ancora disponibile

	Qualsiasi altro atto mediante presentazione (CN22/23)	Fino alla fine della finestra di utilizzazione dell'ICS-2 (al più tardi entro il 1º ottobre 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Lo Stato membro garantisce la finestra di utilizzazione e consente l'uso di questo atto - Merci soggette ad esenzione dai dazi doganali (articoli 23 e 25 del regolamento sulle franchigie doganali) - Ø Divieti e restrizioni - Ø Uso dell'IOSS o del regime speciale per fini IVA - Dati accettati dalle autorità doganali
Merci comprese in una spedizione postale ≤ 1 000 EUR	Dichiarazione doganale elettronica con l'insieme di dati H6	Dal 1º maggio 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ø Divieti e restrizioni - Ø CPC 42/63
	Qualsiasi altro atto mediante presentazione (CN22/23)	Fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione (al più tardi entro il 31.12.2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Non disponibile per le merci incluse in spedizioni postali di cui all'articolo 143 bis dell'atto delegato (merci ≤ 150 EUR) - Se lo Stato membro ha concesso tale possibilità
Merci > 1 000 EUR	Dichiarazione doganale elettronica con l'insieme di dati H1	Dal 1º maggio 2016	
	Dichiarazione doganale come da atto delegato transitorio – allegato 9	Fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione (al più tardi entro il 31.12.2022)	

2.6.1. Descrizione dell'articolo 144 AD CDU e dell'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B, colonna H6

L'insieme di dati ridotto di cui all'articolo 144 AD CDU può essere utilizzato per dichiarare per l'immissione in libera pratica merci incluse in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR. Tale possibilità è stata introdotta dal CDU ed è disponibile dal 1º maggio 2016. È stata mantenuta al fine di non compromettere gli sviluppi in corso in alcuni Stati membri che hanno già messo in atto o pianificato tale agevolazione.

Descrizione

Come descritto nel capitolo precedente, la soppressione della soglia *de minimis* per l'IVA introdurrà l'obbligo di dichiarazione doganale per tutte le merci, comprese quelle di valore inferiore a 22 EUR, che oggi vengono dichiarate con altro atto dagli operatori postali. L'articolo 144 AD CDU prevede una dichiarazione doganale normale con un insieme di dati ridotto (H6) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la dichiarazione è limitata alle merci contenute in spedizioni postali dichiarate da operatori postali;
- le merci non sono soggette a divieti o restrizioni; e
- le merci hanno un valore massimo di 1 000 EUR.

L'uso di questa specifica dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica non è obbligatorio, ma la scelta di utilizzarla o meno è lasciata agli operatori postali.

È importante notare che una volta introdotta la dichiarazione H6 nel sistema nazionale di importazione, tutte le merci in spedizioni postali fino a un valore di 1 000 EUR e non soggette a divieti o restrizioni possono essere dichiarate utilizzando questo insieme di dati. Rientrano in tale contesto le merci di cui all'articolo 143 bis AD CDU.

Periodo transitorio

È previsto un periodo transitorio per l'attuazione della dichiarazione doganale con un insieme di dati ridotto (colonna H6) fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le merci in spedizioni postali diverse da quelle di cui all'articolo 143 bis AD CDU. Durante tale periodo le merci incluse in una spedizione postale con un valore compreso tra 150,01 EUR e 1 000 EUR possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica con altro atto. Ciò significa che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata all'atto di presentazione delle merci in dogana, a condizione che siano accompagnate da una dichiarazione CN22 o da una dichiarazione CN23.

La scelta di consentire l'uso della dichiarazione con altro atto durante il periodo transitorio spetta al singolo Stato membro.

2.6.2. Transizione per le spedizioni postali – condizioni e termine per l'utilizzo della dichiarazione con altro atto

Descrizione

Fino alla fine della finestra di utilizzazione per la versione 1 dell'ICS2, le merci contenute in spedizioni postali possono essere dichiarate con altro atto, a determinate condizioni. Ciò riguarda il periodo compreso tra l'entrata in vigore del pacchetto IVA per il commercio elettronico e il 1º ottobre 2021.

Le condizioni sono le seguenti:

- le autorità doganali hanno accettato l'utilizzo di detto atto e i dati forniti dall'operatore postale;
- l'IVA non è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi (ossia l'IOSS), né del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della suddetta direttiva;
- le merci beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
- la spedizione è accompagnata da una dichiarazione CN22 o da una dichiarazione CN23.

Esempio:

un pacco contenente un regalo soggetto ad esenzione dai dazi doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali viene dichiarato per l'immissione in libera pratica mediante presentazione in dogana, utilizzando la dichiarazione CN23.

In relazione alla procedura di restituzione di pacchi non consegnati, l'articolo 220, paragrafo 2, dell'atto di esecuzione può continuare ad essere applicato durante il periodo transitorio se accettato dalle autorità doganali dello Stato membro interessato (al più tardi entro il 1º ottobre 2021). Nel caso in cui le spedizioni non possano essere consegnate al destinatario (ossia all'importatore), la dichiarazione di immissione in libera pratica effettuata tramite l'atto della presentazione in dogana si considera non presentata e le merci sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengono distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all'articolo 198 CDU.

2.6.3. Scenari di sdoganamento per le spedizioni postali a partire dal 1º luglio 2021

2.6.3.1. Regime dell'IOSS

Il processo di sdoganamento mediante l'IOSS si basa sui seguenti principi:

- l'IVA viene versata dai fornitori (presunti) o dai loro intermediari alle autorità fiscali nazionali dello Stato membro di identificazione;
- le spedizioni postali possono essere dichiarate utilizzando il regime dell'IOSS in uno Stato membro diverso da quello di destinazione;

- in tali casi è essenziale che l'operatore postale/le autorità doganali dello Stato membro di destinazione possano riconoscere facilmente la posizione unionale delle spedizioni dichiarate e immesse in libera pratica utilizzando il regime dell'IOSS;
- il procedimento postale abituale prevede solitamente lettere di vettura postali (CN 37, CN 38, CN 41) ed etichette dei contenitori (CN 34, CN 35, CN 36) dal paese di spedizione al paese di destinazione, che è solitamente il paese nel quale viene presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Solitamente l'ufficio postale di transito non è coinvolto nel processo di sdoganamento per la libera pratica: uno scenario nel quale spedizioni non dell'Unione si trovano nello stesso contenitore di merci unionali (dichiarate utilizzando il regime dell'IOSS) è altamente improbabile. Inoltre occorre considerare che l'ITMATT viene inviato soltanto all'ufficio postale nel paese di destinazione, il che significa che, a meno che non vi sia un accordo tra gli uffici postali di origine, transito e destinazione, il paese di transito (in caso di transito) non riceverà il messaggio ITMATT per poter sdoganare le merci.

Esempio 1:

merci spedite dal servizio postale statunitense (USPS) con destinazione in Germania, trasportate per via aerea fino in Lussemburgo e su strada fino alla destinazione finale in Germania, dove viene presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Ogni singola spedizione contenente merci deve recare un modulo di dichiarazione doganale CN22 o CN23. Le merci vengono trasportate nel quadro della convenzione UPU e l'USPS consegna una lettera di vettura postale ai fini del trasporto alla compagnia aerea che porta tali spedizioni postali in Lussemburgo. Per la tratta dal Lussemburgo in Germania si potrebbe utilizzare una lettera di vettura postale (con etichette gialle) oppure una lettera di vettura CMR (con regime T1).

Caso 1: le poste lussemborghesi non sono coinvolte nel processo di transito (transito chiuso)

- Deutsche Post deve disporre di una struttura (con codice IMPC - Centro internazionale di trattamento della posta) in Lussemburgo per poter applicare etichette gialle. In tal caso le spedizioni sono vincolate al regime di transito postale e devono recare un'etichetta gialla. Solitamente i camion utilizzati per trasportare spedizioni da un punto di transito fino alla destinazione contengono diversi tipi di merci (unionali e non). I diversi tipi di merce devono essere separati in contenitori diversi. Deutsche Post in Lussemburgo prepara una lettera di vettura postale per trasportare tali spedizioni dal Lussemburgo in Germania e tale documento comprenderà le informazioni di tutti i contenitori presenti a bordo del camion;

- se le spedizioni sono consegnate a un operatore non postale in Lussemburgo, quest'ultimo deve istituire un regime di transito T1 nel quadro del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). Inoltre tale operatore deve preparare una lettera di vettura CMR per trasportare tali spedizioni dal Lussemburgo in Germania. Successivamente, quando l'operatore giunge in Germania, Deutsche Post deve inviare un messaggio a tale operatore per annullare il regime T1.

Caso 2: le poste lussemborghesi sono coinvolte nel processo di transito (transito aperto)

- Le spedizioni sono vincolate al regime di transito postale e le merci unionali e quelle non unionali devono essere separate in contenitori diversi. Le poste lussemborghesi applicano etichette gialle sui contenitori che contengono merci non unionali e sono in transito. Successivamente preparano una lettera di vettura postale per trasportare tali spedizioni dal Lussemburgo in Germania e tale documento comprenderà le informazioni di tutti i contenitori presenti a bordo del camion.

Per il trasporto verso la Germania in regime di transito postale l'etichetta gialla deve essere fissata sul contenitore (cfr. descrizione nel Manuale del transito) quando è presentata all'ingresso nell'UE da un operatore postale dell'UE. L'etichetta gialla dimostra alle autorità doganali dello Stato membro di transito e di destinazione che si tratta di merci non unionali (che non sono state immesse in libera pratica).

Esempio 2:

merci spedite da USPS con un destinatario in Germania ma con destinazione in Lussemburgo per lo sdoganamento: trasporto aereo verso il Lussemburgo, sdoganamento in Lussemburgo nel quadro del regime dell'IOSS e trasporto su strada verso la destinazione in Germania.

- Il processo di sdoganamento può essere svolto dall'operatore postale presso il primo punto di entrata nell'UE presentando una dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 (se del caso);
- il concetto di "operatore postale del paese di transito" comprende l'operatore postale nazionale del paese o un rappresentante di qualsiasi operatore postale dell'UE che disponga di un codice IMPC.

In ogni caso gli operatori che non dispongono di un codice IMPC non sono autorizzati a sdoganare le spedizioni nel paese di transito accompagnate da documentazione UPU;

- in tutti i casi nei quali si ricorre al transito, la lettera di vettura postale e i dati ITMATT proverranno dagli Stati Uniti e saranno destinati al Lussemburgo e il trasporto postale dagli Stati Uniti terminerà in Lussemburgo; per il trasporto postale su strada verso la Germania sarà creato un nuovo trasporto postale;

- se le merci sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione finale, ciò dovrebbe consentire alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione di poterle individuare chiaramente;
- dopo questa fase le spedizioni postali sono considerate spedizioni intra-UE e sono trasportate all'ufficio postale di destinazione nell'UE senza ulteriori procedure doganali (senza l'apposizione di etichette gialle).

Il processo di sdoganamento delle merci presso il primo punto di entrata da parte dell'operatore postale è possibile soltanto se previsto da un accordo tra l'operatore di transito e l'ufficio postale di destinazione per motivi operativi (cfr. articolo 20, paragrafo 3, della convenzione UPU).

Ogniqualvolta lo sdoganamento per l'immissione in libera pratica non è effettuato nel paese di destinazione della spedizione, ma in un altro Stato membro, è fondamentale che la posizione di merci unionali sia facilmente riconoscibile nel paese di destinazione. In particolare nei casi in cui l'etichetta/il timbro postale originale di un paese terzo sia ancora presente sulla spedizione e l'aspetto della spedizione non consenta di distinguere tra merci unionali e merci non unionali (ossia quando la spedizione è inviata da un operatore postale con sede nell'UE da un ufficio extraterritoriale di scambio (ETOE) in un paese terzo che fa uso di timbri postali dell'operatore con sede nell'UE).

2.6.3.2.Regime speciale

L'operatore di transito dovrebbe seguire la procedura che segue:

- applicare etichette gialle su ogni singolo articolo nel caso di uno scenario di transito aperto o sui contenitori per lo scenario di transito chiuso;
- inviare i messaggi EDI pertinenti all'ufficio postale di destinazione.

2.6.3.3.Meccanismo abituale di riscossione dell'IVA

Il processo applicabile nel quadro della procedura normale è identico a quello descritto nella sezione 2.6.3.2 in relazione al regime speciale.

3. MECCANISMI DI RISCOSSIONE DELL'IVA

3.1. REGIME DELL'IOSS

3.1.1. *Descrizione dei concetti e dei processi principali*

Concetto principale

Dal 1º luglio tutte le merci di modesto valore importate nell'UE saranno soggette ad IVA. È stato istituito un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati, il cosiddetto sportello unico per le importazioni (IOSS).

La spiegazione che segue fornisce una breve panoramica dell'IOSS ed è intesa trattare i concetti di base e il funzionamento del sistema. Per una piena comprensione del regime, si rimanda alla sezione 4.2 delle [note esplicative in materia di IVA](#) che comprende, tra le altre questioni, le operazioni interessate, chi può ricorrere a tale regime e quali sono le sue modalità di funzionamento.

Il ricorso al regime speciale (IOSS) **non è obbligatorio** per i venditori. Nel contesto del presente documento di orientamento il termine venditore può riferirsi a fornitori, fornitori indiretti e fornitori presunti (interfaccia elettronica), a seconda del contesto. Inoltre tali venditori possono essere tenuti a nominare un intermediario per utilizzare l'IOSS.

Per poter ricorrere al regime dell'IOSS, **un soggetto passivo o un suo intermediario deve registrarsi nell'IOSS** e ottenere un numero di identificazione IVA per l'IOSS. I dettagli in merito a chi può ricorrere all'IOSS sono disponibili nelle sezioni 4.2.4 e 4.2.5 delle [note esplicative in materia di IVA](#). Dettagli sul processo di registrazione sono disponibili nella guida relativa all'OSS. **Un venditore che abbia scelto di ricorrere all'IOSS è tenuto a dichiarare tutte le sue vendite a distanza di merci di modesto valore importate a favore di acquirenti nell'intera UE utilizzando detto numero di identificazione IVA per l'IOSS.** Il controllo volto a garantire che il venditore abbia riscosso l'IVA nel contesto dell'IOSS per tutte le vendite di merci di modesto valore a favore di consumatori nell'UE sarà effettuato dalle autorità fiscali dello Stato membro di identificazione.

L'ambito di applicazione del regime speciale (IOSS) è limitato alle **vendite a distanza di beni in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR al momento della fornitura, importati da un territorio terzo o da un paese terzo nell'UE**. I prodotti soggetti ad accisa quali definiti all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IVA **sono esclusi dall'IOSS (cfr. punto 1.1.2, lettera a), e punto 2.2.1.1).**


Per una descrizione più dettagliata dell'ambito di applicazione dell'IOSS, cfr. 4.2.3 delle [note esplicative in materia di IVA](#). Inoltre, per una sintesi dell'ambito di applicazione dell'IOSS e del regime speciale e della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7, cfr. [allegato 1](#).

Descrizione del processo

In sostanza l'IOSS funziona come segue:

- il venditore si registra ai fini IVA in uno Stato membro, applica e riscuote l'IVA sulle vendite a distanza di beni spediti/trasportati a consumatori nell'UE e dichiara e paga tale IVA allo Stato membro di identificazione, che provvederà quindi a distribuirla agli Stati membri di destinazione delle merci;
- le merci sono quindi esenti da IVA all'importazione nell'UE. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione compilano mensilmente un elenco del valore delle importazioni per ciascun numero di identificazione IVA per l'IOSS e lo trasmettono all'amministrazione fiscale dello Stato membro di identificazione.

La figura che segue presenta un quadro riassuntivo del processo dell'IOSS¹¹.



Importazioni di beni provenienti da paesi terzi o territori terzi

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel quadro dell'IOSS, **il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'IVA diventa esigibile al momento della cessione** (quando il pagamento viene accettato).

Al fine di evitare la doppia imposizione, **l'importazione di beni dichiarati con un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido è esentata dall'IVA**. Una dichiarazione doganale (H1, H6, H7 o I1) con un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido e il codice del

¹¹ Occorre osservare che si tratta di uno scenario semplificato, esistono varie alternative (ad esempio, nel caso del pagamento, quest'ultimo può essere effettuato anche al momento della consegna).

regime aggiuntivo "F48" deve essere considerata come una "richiesta" di esenzione dall'IVA all'importazione. Le autorità doganali effettueranno controlli per verificare se sono soddisfatte le condizioni per l'importazione esente da IVA e, laddove applicabile, le condizioni per l'utilizzo della specifica dichiarazione doganale. Qualora una delle condizioni non sia soddisfatta, la dichiarazione doganale deve essere respinta¹² (ad esempio in caso di numero di identificazione IVA per l'IOSS non valido) oppure deve essere modificata dal dichiarante (ad esempio in caso di sottovalutazione con valore intrinseco comunque non superiore a 150 EUR).

Esempio di ricorso all'articolo 143 bis AD CDU:

immissione in libera pratica nello Stato membro A di una spedizione IOSS contenente due magliette ordinate online del valore di 30 EUR ciascuna con destinazione finale nello Stato membro B. Nel dato 13 16 000 000 è fornito un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido e nel dato 11 10 000 000 sono indicati i codici del regime aggiuntivo C07 e F48. Le merci non sono soggette a divieti o restrizioni.

3.1.2. Responsabilità degli attori nel quadro del regime dell'IOSS

Le norme sull'IVA nel commercio elettronico prevedono la responsabilità del soggetto passivo che si avvale dell'IOSS (o, se del caso, del suo intermediario)¹³ per la riscossione e il pagamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati e per l'obbligo di dichiarazione IVA per l'IOSS. L'intermediario nel contesto dell'IOSS è un concetto diverso rispetto a quello del dichiarante o del suo rappresentante coinvolti nell'immissione in libera pratica delle merci nell'UE.

Per quanto concerne la responsabilità doganale, essa ricade sul dichiarante della dichiarazione doganale e dipende dal tipo di rappresentanza. In caso di rappresentanza diretta, la responsabilità del rappresentante è limitata a norma dell'articolo 18 CDU, in quanto il dichiarante è la persona rappresentata.

In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante diventa il dichiarante ed è responsabile in solido con la persona rappresentata.

L'importatore può anche sdoganare direttamente le merci, ossia senza che il rappresentante doganale sia esso stesso il dichiarante.

¹² L'articolo 172 CDU prevede che possa essere accettata soltanto la dichiarazione doganale conforme alle condizioni richieste al capitolo 2 del CDU stesso. Tali prescrizioni riguardano le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

¹³ Articoli da 369 terdecies a 369 quinvicies della direttiva IVA.

3.1.3. Numero di identificazione IVA per l'IOSS

- 1. Esiste la possibilità di collegare la spedizione a un identificativo univoco, una lettera di trasporto aereo, un numero di spedizione univoco o un numero di operazione univoco generato dall'interfaccia elettronica?*

Nella dichiarazione doganale è possibile includere informazioni in merito a un identificatore univoco generato dal venditore indiretto/dall'interfaccia elettronica (dato 12 08 000 000 Numero di riferimento/UCR - facoltativo per l'operatore economico) che, in questo contesto, può di norma assumere la forma del numero d'ordine o del numero di spedizione univoco. Tali informazioni possono essere utilizzate nelle attività di controllo a posteriori. Inoltre la spedizione è sempre identificata dal riferimento del documento di trasporto. Se l'interfaccia elettronica conosce il riferimento del documento di trasporto, è facile stabilire il collegamento tra la cessione (operazione commerciale) e l'importazione delle merci.

- 2. L'interfaccia elettronica può essere coinvolta nel flusso di dati destinati alle autorità doganali, ossia inviare dati elettronici sulle spedizioni direttamente al trasportatore o alle autorità doganali?*

Se l'interfaccia elettronica presenta la dichiarazione doganale autonomamente, il numero di identificazione IVA per l'IOSS può essere fornito direttamente alle autorità doganali dell'UE nella dichiarazione doganale. Non è possibile trasmettere soltanto il numero di identificazione IVA per l'IOSS tramite le interfacce elettroniche alle autorità doganali dell'UE senza presentare la dichiarazione doganale. Tuttavia, nel medio termine, la Commissione europea sta lavorando per introdurre uno scambio diretto di informazioni tra interfacce elettroniche/fornitori e autorità doganali.

- 3. Cosa succede quando il numero di identificazione IVA per l'IOSS non è indicato nella dichiarazione doganale o non è valido?*

La presenza/validità del numero di identificazione IVA per l'IOSS fornito in una dichiarazione doganale viene controllata elettronicamente dalle autorità doganali consultando il registro dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS. La banca dati conterrà tutti i numeri di identificazione IVA per l'IOSS assegnati da tutti gli Stati membri, unitamente alla loro data di inizio e di fine validità.

I **dichiaranti** possono soltanto verificare la presenza del numero di identificazione IVA per l'IOSS. **Non sono in grado di verificarne la validità in quanto non hanno accesso alla banca dati dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS. Soltanto le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso a tale banca dati attraverso i loro sistemi nazionali di importazione.**

Per maggiori dettagli sul dichiarante consultare la sezione 2.2.2. Il venditore/l'interfaccia elettronica dovrà comunicare tale numero all'importatore (ossia al destinatario) o al suo rappresentante doganale.

Quando il numero di identificazione IVA per l'IOSS menzionato in una dichiarazione doganale non è valido o non viene indicato affatto, non è possibile ricorrere al regime di importazione e l'esenzione dall'IVA non può essere concessa. Di conseguenza l'IVA viene riscossa all'importazione dalle autorità doganali.

La responsabilità di indicare un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido spetta al venditore/all'interfaccia elettronica. La dichiarazione doganale con un numero di identificazione IVA per l'IOSS non valido sarà respinta e sarà necessario presentare una nuova dichiarazione doganale al fine di utilizzare il regime speciale o il meccanismo abituale di riscossione dell'IVA e dichiarare tali merci presso l'ufficio doganale competente.

Tuttavia, se il numero di identificazione IVA per l'IOSS errato deriva da un refuso, il dichiarante può comunque chiedere l'esenzione dall'IVA nel quadro del regime dell'IOSS in una nuova dichiarazione doganale, qualora disponga del numero di identificazione IVA per l'IOSS corretto (errore nella trasmissione iniziale).

4. *I dichiaranti doganali possono beneficiare della responsabilità limitata di cui all'articolo 5 quater del regolamento di esecuzione IVA?*

Le disposizioni di cui all'articolo 5 quater del regolamento di esecuzione IVA si applicano soltanto alle interfacce elettroniche di cui all'articolo 14 bis della direttiva IVA. Non sono intese a coprire obblighi doganali.

Al fine di disporre di una disposizione di salvaguardia analoga nella normativa doganale, sarebbe necessaria una modifica del CDU.

3.1.4. *Soglia dei 150 EUR*

5. *Che cosa accade se le autorità doganali ritengono che le merci per le quali si è fatto ricorso all'IOSS siano sottovalutate e il valore intrinseco corretto superi i 150 EUR? Per conto di chi viene presentata la dichiarazione di importazione?*

In determinate situazioni il valore intrinseco può superare la soglia di 150 EUR nonostante la buona fede della persona interessata, ad esempio può derivare da fluttuazioni del tasso di cambio (cfr. punto 3.1.5), spedizioni raggruppate (cfr. punto 3.1.6), ecc.

Per le situazioni nelle quali, al momento della presentazione delle merci in dogana, le autorità doganali hanno motivo di sospettare che il valore intrinseco superi i 150 EUR

(ad esempio fissazione errata dei prezzi o sottovalutazione intenzionale da parte del fornitore), spetterà alle autorità doganali dello Stato membro di importazione riscuotere l'IVA e i dazi doganali all'importazione allo sdoganamento delle merci, anche se la merce è stata dichiarata nell'ambito dell'IOSS (ad esempio il consumatore ha già pagato l'IVA al fornitore o all'interfaccia elettronica). Ciò si verificherà in particolare nelle situazioni nelle quali le procedure di verifica di cui all'articolo 140 AE CDU non portano alla conferma del valore di transazione dichiarato.

In tale situazione, se lo Stato membro nel quale le merci IOSS sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica è diverso dallo Stato membro verso il quale le merci vengono trasportate/spedite, le merci saranno sdoganate secondo le norme applicabili alle spedizioni aventi un valore superiore a 150 EUR.

Il dichiarante/il suo rappresentante presenterà una nuova dichiarazione di importazione utilizzando l'insieme di dati H1 o, se del caso, H6 o l'I1. Se accetta la consegna delle merci, l'importatore deve pagare alle autorità doganali l'IVA all'importazione ed eventualmente i dazi doganali. Inoltre il dichiarante richiede l'invalidamento della precedente dichiarazione doganale (cfr. dettagli al capitolo 5).

L'importatore può tuttavia rifiutare le merci, nel qual caso si applicano le consuete pratiche e formalità doganali.

In entrambi i casi, **l'importatore può contattare il fornitore o l'interfaccia elettronica per recuperare l'IVA pagata erroneamente al momento della cessione**. A tal fine il consumatore può utilizzare la prova del pagamento alle autorità doganali o la decisione doganale sulle merci distrutte o abbandonate. La prova effettiva dipenderà dal fatto che le merci siano state prese in consegna o meno dall'importatore (ossia dal destinatario). Se questo è effettivamente il caso e l'importatore ha pagato l'importo ricalcolato dell'IVA e, se del caso, i dazi doganali, utilizzerà la decisione doganale relativa allo svincolo delle merci e al pagamento dell'IVA come prova per il rimborso da parte del fornitore o dell'interfaccia elettronica. Se l'importatore rifiuta di ricevere le merci, queste ultime vengono rese e, in linea di principio, non dovrebbe essere richiesta dal fornitore alcuna prova supplementare oltre alla prova di esportazione.

Se l'IVA è riscossa al momento dell'importazione dei beni, tale cessione di beni non dovrebbe essere inclusa nella dichiarazione IVA per l'IOSS. Sulla base della prova del pagamento del consumatore alle autorità doganali, il fornitore, l'interfaccia elettronica o l'intermediario possono rettificare la dichiarazione IVA per l'IOSS e i relativi registri.

Per ulteriori dettagli sulle formalità doganali applicabili, cfr. sezione 2.2.3 del presente documento.

6. *Come si verifica che le merci non siano sottovalutate?*

Spetta alle autorità doganali degli Stati membri di importazione verificare il valore delle merci importate utilizzando i criteri di valutazione del rischio, in particolare quando dubbi ragionevoli dovuti a prezzi anormalmente bassi richiedono l'avvio di procedure di verifica a norma dell'articolo 140 AE CDU. Nella valutazione del rischio i funzionari doganali considerano vari fattori, non solo il valore delle merci.

7. *Che cosa accade se le merci sono sottovalutate, ma il valore intrinseco corretto non supera i 150 EUR?*

Da un punto di vista doganale, **le condizioni per l'utilizzo della dichiarazione di importazione con l'insieme di dati H7 sono comunque soddisfatte**. Tuttavia **la dichiarazione doganale deve essere modificata riguardo al valore intrinseco** secondo la procedura descritta nella sezione 2.2.3.

In tale situazione, **l'importazione di merci di modesto valore dovrebbe continuare a beneficiare dell'esenzione dall'IVA all'importazione**, purché nella dichiarazione doganale sia indicato un numero di identificazione IVA per l'IOSS valido e siano soddisfatte le condizioni per il ricorso all'IOSS. Le merci verranno svincolate senza pagamento di IVA aggiuntiva alle autorità doganali (l'importo corretto dell'IVA deve essere dichiarato nella dichiarazione IVA per l'IOSS e deve essere versato dal fornitore o dall'interfaccia elettronica direttamente oppure tramite un intermediario nominato a tale fine). L'IVA aggiuntiva sarà recuperata attraverso la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali e le autorità fiscali.

Il dichiarante in dogana non dovrebbe essere ritenuto responsabile dell'IVA aggiuntiva in tale situazione, fatto salvo il caso in cui le circostanze specifiche, ad esempio la partecipazione a un meccanismo di frode, e la legislazione nazionale applicabile giustifichino la responsabilità del dichiarante.

8. *In caso di utilizzo dell'IOSS, chi è tenuto al pagamento dell'IVA aggiuntiva (nonché di sanzioni e interessi) quando viene rilevata una sottovalutazione dopo lo svincolo delle merci?*

Il controllo a posteriori dopo lo svincolo sarà effettuato dalle autorità fiscali verificando la dichiarazione IVA per l'IOSS e i registri del venditore. In tale situazione l'unica persona tenuta al pagamento dell'IVA aggiuntiva (nonché di sanzioni e interessi) dopo lo svincolo delle merci tramite l'IOSS è il fornitore, il fornitore presunto o l'intermediario. Anche il dichiarante doganale può in ultima analisi essere ritenuto responsabile quando partecipa attivamente a un meccanismo di frode.

9. *Che cosa accade se il valore delle merci al momento della loro presentazione in dogana è diverso da quello indicato nei documenti che le accompagnano (ad esempio, al momento dell'acquisto, le merci beneficiavano di un periodo di promozione/sconto)?*

Il valore intrinseco all'importazione è il prezzo netto pagato dal consumatore al momento della cessione (ossia nel momento in cui è stato accettato il pagamento da parte del consumatore), come risulta dal documento che accompagna le merci (ad esempio fattura commerciale). In caso di dubbio le autorità doganali possono chiedere la prova del pagamento al consumatore (ossia l'importatore) prima dell'immissione delle merci in libera pratica.

3.1.5. Tasso di cambio

Quando il fornitore/l'interfaccia elettronica opta per il regime di importazione, **tutte le vendite a distanza di beni importati il cui valore non supera 150 EUR devono essere dichiarate nell'IOSS**. Tuttavia l'IOSS, così come tutti i suoi vantaggi, non si applica alla vendita di beni di valore superiore a 150 EUR. Al fine di determinare se l'IOSS si applichi a una vendita specifica, il fornitore/l'interfaccia elettronica deve utilizzare il tasso di cambio determinato conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva IVA (per il tasso di cambio giornaliero della Banca centrale europea) applicabile il giorno in cui viene accettato il pagamento, indipendentemente da quando le merci verranno effettivamente importate nell'UE.

All'atto dell'importazione, la soglia di 150 EUR viene ricontrrollata ai fini doganali, questa volta utilizzando il tasso di cambio applicabile per la determinazione del valore in dogana, ossia il tasso di cambio valido al momento in cui viene accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Quest'ultimo viene stabilito nel mese precedente e si applica a tutte le importazioni effettuate nel mese in corso.

Al fine di evitare situazioni nelle quali un prezzo inferiore a 150 EUR al momento della cessione superi la soglia di 150 EUR all'importazione, si raccomanda al venditore/all'interfaccia elettronica che opera attraverso l'IOSS di indicare nella fattura che accompagna la spedizione il prezzo in euro, come determinato al momento dell'accettazione del pagamento per le merci. Tale valore verrebbe quindi accettato dalle autorità doganali al momento dell'importazione delle merci nell'UE ed eviterebbe così la possibile doppia imposizione dell'IVA all'importazione.

Nel caso in cui lo Stato membro di importazione utilizzi una valuta diversa dall'euro, si raccomanda allo Stato membro di accettare l'importo indicato in euro sulla fattura come spiegato sopra, tanto ai fini doganali quanto a quelli fiscali.

Esempi:

1) vendite a distanza di beni nel quadro del regime IOSS con destinazione finale in Germania, con entrata nell'UE attraverso la Polonia dove sono dichiarate per l'immissione in libera pratica. La fattura che accompagna la spedizione è espressa in euro e la dogana polacca accetta il valore in euro.

- Non occorre convertire l'importo della fattura da euro in valuta nazionale al fine di verificare l'ammissibilità della spedizione all'esenzione dal dazio, è possibile utilizzare l'IOSS e l'H7.
- Ai fini del calcolo dell'IVA esigibile nell'iter di dichiarazione occorre applicare il tasso mensile di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) (penultimo mercoledì di ogni mese, da applicarsi a decorrere dal primo giorno del mese successivo), l'importo della fattura deve essere convertito nella valuta nazionale.

2) Vendite a distanza di beni nel quadro del regime IOSS con destinazione finale nello Stato membro A, con entrata nell'UE attraverso lo Stato membro B dove sono dichiarate per l'immissione in libera pratica. La fattura che accompagna la spedizione è espressa in USD.

Occorre verificare l'ammissibilità della spedizione ai fini dell'IOSS e dell'H7. A tal fine l'importo in fattura (USD) è convertito in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio valido al momento in cui viene accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica (ossia il tasso di cambio di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), CDU e all'articolo 146 AE CDU). L'importo così convertito in valuta nazionale deve essere confrontato con il valore dell'euro nella valuta nazionale degli Stati membri al di fuori della zona euro calcolato conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, CDU e all'articolo 48, paragrafo 2, AE CDU (su base annua).

Esempio

Vendite a distanza di beni nel quadro del regime IOSS con destinazione finale in Ungheria. Le merci entrano nell'UE in Ungheria dove sono dichiarate per l'immissione in libera pratica. La fattura che accompagna la spedizione è espressa in USD.

Al fine di verificare l'ammissibilità della spedizione per l'utilizzo della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7, l'importo in fattura (in USD) deve essere innanzitutto convertito in valuta ungherese (HUF) utilizzando il tasso di cambio valido al momento in cui viene accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica (tasso di cambio stabilito nel mese precedente che si applica a tutte le importazioni effettuate nel mese in questione). La fase successiva consiste nel confrontare l'importo convertito in HUF con la soglia di valore annuale espressa in HUF che corrisponde alla soglia di 150 EUR. Se l'importo in fattura convertito in HUF è inferiore alla soglia annuale, è possibile utilizzare la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7. Per il calcolo

dell'IVA esigibile occorre utilizzare il tasso di cambio di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), CDU e all'articolo 146 AE CDU (tasso di cambio stabilito nel mese precedente che si applica a tutte le importazioni effettuate nel mese in questione).

Laddove l'importo della fattura sia espresso in valuta estera/non UE e, al momento dell'importazione, la conversione si avvicini a 150 EUR, si raccomanda alle autorità doganali di adottare una strategia adeguata per quanto concerne il monitoraggio del valore intrinseco di 150 EUR. Cfr. capitolo 4, domanda 21, nelle [note esplicative in materia di IVA](#).

3.1.6. Raggruppamento di spedizioni

Esistono due possibili scenari di aggregazione degli ordini nel contesto dell'IOSS:

- (i) ordini multipli effettuati dallo stesso consumatore raggruppati in un'unica spedizione; e
- (ii) ordini multipli effettuati da vari consumatori raggruppati in una spedizione consolidata.

Se i venditori inviano gli ordini di cui al punto i) in un'unica spedizione, l'intera spedizione sarà oggetto di un'unica dichiarazione doganale. In questo caso la persona che spedisce le merci deve essere consapevole che la dogana applicherà i dazi doganali e l'IVA all'importazione sull'intero valore della spedizione qualora quest'ultimo superi i 150 EUR. In tal caso il fornitore/l'interfaccia elettronica dovrà rimborsare al consumatore l'IVA versata nel quadro dell'IOSS sulla base della prova del pagamento dell'IVA così come, potenzialmente, i dazi doganali pagati alle autorità doganali. Il fornitore/l'interfaccia elettronica sarà in grado di rettificare la propria dichiarazione IVA per l'IOSS (se già presentata) in maniera da rispecchiare il fatto che l'IVA non è più dovuta nel quadro dell'IOSS. Il fornitore/l'interfaccia elettronica dovrebbe inoltre conservare nella propria documentazione tale prova del pagamento dell'IVA da parte del consumatore.

Per le importazioni di modesto valore facilitate dalla loro piattaforma, le interfacce elettroniche in generale non hanno visibilità sulle pratiche di raggruppamento e non possono verificare questo aspetto se è lasciato completamente sotto il controllo del venditore indiretto.

In tale caso l'interfaccia elettronica è tenuta a formulare alcuni presupposti ragionevoli; ad esempio quando più merci vengono ordinate dallo stesso consumatore allo stesso tempo e dallo stesso fornitore, l'interfaccia elettronica dovrà presumere che esse formeranno un'unica spedizione. Quando più ordini distinti vengono effettuati dallo stesso consumatore nello stesso giorno, l'interfaccia elettronica dovrà presumere che le merci appartenenti ai diversi ordini formeranno spedizioni separate.

Nello scenario di cui al punto ii), nella causa C-7/08 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le spedizioni collettive di merci aventi un valore intrinseco combinato superiore a 150 EUR, ma che individualmente presentano un valore trascurabile, possono essere immesse in libera pratica beneficiando della franchigia dai dazi all'importazione, a condizione che ogni pacco della spedizione collettiva sia indirizzato individualmente a un destinatario all'interno dell'UE.

Ciò significherebbe che se una spedizione può beneficiare del regime dell'IOSS a livello di ordine e viene spedita in un imballaggio etichettato individualmente al destinatario, ma raggruppata in un pacco di dimensioni maggiori con altri colli destinati a destinatari diversi e nella dichiarazione doganale è indicato un numero di identificazione per l'IOSS valido, prevarrebbe l'esenzione dall'IVA all'importazione.

Considerando che le informazioni sugli importatori devono essere fornite a livello di intestazione della dichiarazione, tale soluzione richiederebbe di presentare tante dichiarazioni doganali quanti sono il numero di importatori (singoli destinatari).

Ciò nonostante le autorità doganali possono effettuare verifiche per valutare se un ordine o una spedizione siano stati frazionati artificiosamente per beneficiare dell'esenzione dai dazi, nel qual caso verranno riscossi anche i dazi doganali.

3.1.7. Restituzione di merci nel quadro dell'IOSS

Le formalità doganali applicabili alle restituzioni di merci sono descritte nel capitolo 4 – Formalità di esportazione e riesportazione per le spedizioni di modesto valore e nel capitolo 5 – Invalidamento della dichiarazione doganale.

Se l'articolo è stato consegnato con successo all'importatore che decide successivamente di restituirlo al venditore, il processo dipenderà delle modalità con cui il venditore indiretto richiederà al consumatore di organizzare tale restituzione.

Il venditore rimborserà l'IVA al consumatore (ossia all'importatore) nel quadro del rimborso del valore delle merci. Ciò comporterà una rettifica della dichiarazione IVA periodica per l'IOSS e dei registri del soggetto passivo che si avvale dell'IOSS o del suo intermediario e la prova della restituzione deve essere conservata nella documentazione.

Vi sono situazioni nelle quali le merci importate sono difettose, ma il venditore consente all'importatore di conservarle anziché restituirle e quindi ne spedisce di nuove.

Dal punto di vista doganale, vi saranno due dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, in quanto ciascuna di esse riguarderà merci diverse che saranno immesse nel mercato unico. La procedura IVA dovrebbe seguire la situazione attuale per la sostituzione di beni.

3.1.8. Relazione mensile

Concetto principale

Al fine di monitorare l'uso corretto del numero di identificazione IVA per l'IOSS e di impedire che le merci siano importate illegalmente in esenzione dall'IVA nel quadro dell'IOSS, la direttiva IVA ha introdotto una misura di controllo specifica. Tale controllo impone agli Stati membri di redigere una relazione mensile sul valore totale delle merci importate nel quadro dell'IOSS in tale Stato membro nel corso di un determinato mese, che indichi il valore totale delle importazioni per numero di identificazione IVA per l'IOSS. Tale comunicazione deve essere trasmessa all'autorità fiscale dello Stato membro di identificazione pertinente, che può utilizzare le relazioni per confrontare gli importi ivi indicati con il contenuto della dichiarazione IVA per l'IOSS, come ulteriore strumento di controllo. Coloro che presentano dichiarazioni doganali non hanno alcun obbligo in merito alla relazione mensile.

Il sistema Sorveglianza dell'UE effettua il monitoraggio dell'importazione e dell'esportazione di merci specifiche nel/dal mercato unico dell'Unione in termini di volumi e/o valore e sarà utilizzato per consentire agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi per quanto concerne la creazione degli elenchi mensili nel quadro dell'IOSS.

Il sistema Sorveglianza è gestito dalla DG TAXUD. Le fonti principali di dati del sistema Sorveglianza sono le dichiarazioni doganali di importazione e di esportazione gestite dai sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali.

Come funziona?

Gli Stati membri trasmettono periodicamente al sistema Sorveglianza i dati pertinenti della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il sistema Sorveglianza consolida tali informazioni e le trasforma in informazioni che possono essere utilizzate a fini di comunicazione e analisi.

Nel caso dell'IOSS, gli Stati membri devono conservare e mettere a disposizione degli altri Stati membri il valore totale delle merci esentate dal pagamento dell'IVA nel quadro del regime dell'IOSS immesse in libera pratica in tale Stato membro nel corso di un determinato mese. I valori devono essere forniti suddivisi per numero di identificazione IVA per l'IOSS. Ciò consente alle autorità fiscali competenti degli Stati membri di effettuare controlli incrociati tra la base imponibile IVA risultante dai dati della dichiarazione doganale e i valori dichiarati nelle dichiarazioni IVA per l'IOSS.

3.2. REGIME SPECIALE

3.2.1. Descrizione del concetto principale e del processo (flusso da punto a punto)

Concetto principale


L'ambito di applicazione del regime speciale è limitato all'importazione di merci in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR la cui spedizione o trasporto termina nello Stato membro di importazione. Le merci soggette ad accisa sono escluse dall'applicazione del regime speciale. Per maggiori dettagli sull'ambito di applicazione, cfr. capitolo 4, sezione 4.3.3 delle [note esplicative in materia di IVA](#).

La finalità del regime speciale è semplificare la riscossione dell'IVA all'importazione sulle spedizioni di modesto valore importate nell'UE, quando non si ricorre all'IOSS. Tuttavia il ricorso al regime speciale è facoltativo per la persona che dichiara le merci per conto del destinatario (ossia l'importatore).

Occorre osservare che l'IVA non è considerata un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 5, punto 20, CDU. Le formalità doganali stabilite nel CDU si applicano all'importazione di spedizioni di modesto valore. Tuttavia la responsabilità per l'IVA all'importazione è definita all'articolo 369 septvicies della direttiva IVA e calcolata e riscossa conformemente alle norme di cui all'articolo 369 septvicies ter, paragrafi 1 e 2. Tali norme prevedono che la persona alla quale sono destinate le merci sia la persona tenuta al pagamento dell'IVA all'importazione. Tale disposizione dovrebbe essere recepita in tal senso nella legislazione nazionale degli Stati membri in materia di IVA.

Descrizione del processo

La figura che segue presenta un quadro riassuntivo del processo del regime speciale.



Si può ricorrere al regime speciale soltanto se lo Stato membro di destinazione delle merci e lo Stato membro di importazione coincidono, ossia quando la destinazione finale delle merci inviate all'importatore si trova nello Stato membro in cui le merci sono immesse in libera pratica. Ciò è necessario in quanto l'IVA diventa esigibile nello Stato membro di importazione e tale Stato membro non può riscuotere l'IVA applicabile in un altro Stato membro.

Analogamente l'ufficio doganale competente a dichiarare l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore quando si applica il regime speciale è quello dello Stato membro della destinazione finale (articolo 221, paragrafo 4, AE CDU).

A norma dell'articolo 201 della direttiva IVA, il soggetto debitore dell'IVA all'importazione può essere una persona o più persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro di importazione. Nella pratica in genere il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA all'importazione è il destinatario (ossia l'importatore).

L'IVA diventa esigibile soltanto se è stata effettivamente riscossa presso il destinatario (ossia l'importatore), al fine di evitare onerose procedure di rimborso nel caso in cui le merci non possano essere consegnate o vengano rifiutate dal destinatario (ossia dall'importatore). La persona che ricorre al regime speciale (di norma operatori postali, corrieri espresso, agenti doganali e operatori economici analoghi, a condizione che siano i soggetti che hanno presentato le merci in dogana) deve conservare la documentazione

in merito. La documentazione deve consentire di determinare l'IVA totale riscossa nel corso del mese in questione e fornire la prova dei casi in cui l'IVA non ha potuto essere riscossa in ragione di una mancata consegna dei beni.

Occorre osservare che il ricorso al regime speciale non richiede un'autorizzazione doganale specifica. Tuttavia gli Stati membri possono esigere che la persona che si avvale del regime speciale rispetti le condizioni applicabili per la concessione di un'autorizzazione di dilazione di pagamento a norma dell'articolo 110 CDU.

L'utilizzo per il regime speciale delle autorizzazioni di dilazione di pagamento concesse ai fini dei dazi doganali è possibile soltanto se le condizioni per la dilazione del pagamento sono le stesse, ossia il termine per il pagamento è il giorno 16 del mese successivo, per l'importo totale dei dazi sostenuti durante un determinato mese, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, CDU.

Nel quadro del regime speciale gli **Stati membri possono consentire l'uso sistematico dell'aliquota IVA normale** al fine di agevolare il processo di dichiarazione per le persone che si avvalgono del regime speciale e che agiscono in qualità di rappresentanti doganali per conto degli importatori (ossia dei destinatari). In ragione del numero elevato di spedizioni di modesto valore, tali operatori potrebbero altrimenti incontrare difficoltà ad applicare correttamente le aliquote IVA ridotte.

Esempio di utilizzo della dichiarazione doganale con insieme di dati H7

Un consumatore nello Stato membro A ha ordinato un libro online da un venditore in un paese terzo e il libro viene trasportato a mezzo posta nell'UE. Il venditore non è registrato ai fini dell'IOSS, pertanto l'IVA all'importazione deve essere pagata al momento dell'importazione. Il valore intrinseco del libro è 60 EUR, quindi la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 può essere utilizzata per lo sdoganamento del pacco all'importazione nello Stato membro A. L'operatore postale nello Stato membro A dichiara le merci ricorrendo al regime speciale indicando il consumatore nell'UE come importatore e specificando i codici C07 e F49 nel campo del codice del regime aggiuntivo (dato 11 10 000 000). Le autorità doganali immettono in libera pratica la merce con dilazione del pagamento dell'IVA¹⁴. L'ufficio postale calcola l'IVA utilizzando l'aliquota IVA normale applicata nello Stato membro A e riscuote l'IVA dal consumatore al fine di consegnare il libro. L'operatore postale pagherà l'importo IVA corrispondente alle autorità doganali/fiscali entro il giorno 16 del mese successivo.

¹⁴ Prevista dall'articolo 369 septvicies ter della direttiva IVA.

3.2.2. Responsabilità degli attori nel quadro del regime speciale

3.2.2.1.Responsabilità generali

In genere la dichiarazione doganale deve essere presentata tramite un rappresentante doganale diretto o indiretto.

Per quanto concerne la responsabilità per il pagamento dell'IVA, le parti interessate hanno le seguenti responsabilità:

- ✓ il **consumatore** (di norma il destinatario (importatore) del pacco) è **tenuto al pagamento dell'IVA**; e
- ✓ **la persona che si avvale del regime speciale** (solitamente la persona che presenta le merci in dogana per conto del consumatore) è **tenuta a riscuotere l'IVA dall'importatore e a versarla alle autorità doganali/fiscali**. Il pagamento alle autorità doganali o fiscali deve essere effettuato su base mensile.

3.2.2.2.Sottovalutazione

Se le autorità doganali ritengono che le merci per le quali è si è fatto ricorso al regime speciale siano sottovalutate e il valore intrinseco corretto superi i 150 EUR, e tale sospetto viene confermato, il dazio doganale calcolato sull'importo corretto diverrà esigibile e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del CDU. Il sospetto di sottovalutazione può essere confermato in momenti diversi del processo.

Nel caso in cui le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica utilizzando una dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7 e la sottovalutazione sia rilevata prima dell'accettazione della dichiarazione doganale, la dichiarazione viene respinta e il dichiarante deve presentare una nuova dichiarazione doganale di immissione in libera pratica utilizzando l'insieme di dati H1 o, se del caso, l'insieme di dati H6 o I1.

Nel caso in cui la sottovalutazione sia stata individuata durante la verifica della dichiarazione doganale o nel corso di un controllo a posteriori, si applicano le procedure descritte nella sezione 2.2.3.

3.2.3. Processo di pagamento mensile

La persona che si avvale del regime speciale (solitamente il rappresentante doganale che agisce per conto dell'importatore/destinatario) è tenuta a riscuotere l'IVA presso il consumatore e a trasmettere gli importi IVA riscossi alle autorità doganali. Tale pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione dell'IVA.

A norma dell'articolo 369 septvicies ter della direttiva IVA, l'IVA riscossa nell'ambito del regime speciale deve essere comunicata elettronicamente nel contesto di una dichiarazione mensile. Tale dichiarazione deve indicare il totale dell'IVA riscossa nel pertinente mese civile. Occorre osservare che tale dichiarazione non è una dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 12, CDU.

Gli Stati membri possono tuttavia esigere che la persona che si avvale del regime speciale rispetti le condizioni applicabili per la concessione di un'autorizzazione di dilazione di pagamento a norma dell'articolo 110 CDU. Tale possibilità, ossia quella di non riscuotere l'IVA al momento dell'importazione per ogni singola spedizione, è già in atto in diversi Stati membri. Occorre verificare se la scadenza per poter utilizzare la stessa autorizzazione è il giorno 16 del mese successivo.

Le persone che si avvalgono del regime speciale devono conservare la documentazione relativa agli sdoganamenti quando l'IVA è stata riscossa nell'ambito del regime speciale durante un periodo determinato dallo Stato membro di importazione. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità fiscali e/o doganali dello Stato membro di importazione di verificare che l'IVA sia stata correttamente dichiarata e riscossa. Per ulteriori dettagli cfr. capitolo 4, sezione 4.3.6 delle [note esplicative in materia di IVA](#).

Se non è stato possibile consegnare le merci nel corso dello stesso mese della loro immissione in libera pratica, ciò significa che non è stato possibile riscuotere effettivamente l'IVA nel corso di tale mese, conformemente all'articolo 369 septvicies ter, paragrafo 1, della direttiva IVA. Tali importi IVA devono essere comunicati nel mese successivo una volta che la consegna ha avuto effettivamente luogo e la persona che si avvale del regime speciale ha riscosso l'IVA dall'importatore.

Esempio:

delle merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica il 31 agosto 2021 in Bulgaria dall'operatore postale bulgaro in qualità di rappresentante doganale indiretto del consumatore. Il consumatore paga all'operatore postale bulgaro l'importo dell'IVA corrispondente all'aliquota IVA normale il 2 settembre 2021. L'operatore postale bulgaro è tenuto a pagare tale IVA entro il 16 ottobre 2021 unitamente a qualsiasi altro importo IVA riscosso ai sensi del regime speciale durante il mese di settembre del 2021.

3.2.4. Restituzione di merci, rimborso dell'IVA

Le formalità doganali applicabili alle restituzioni di merci sono descritte nel capitolo 4 – Formalità di esportazione e riesportazione per le spedizioni di modesto valore e nel capitolo 5 – Invalidamento della dichiarazione doganale.

Se le merci non possono essere consegnate al destinatario (ossia all'importatore), l'IVA non diventa esigibile nel quadro del regime speciale. In tal caso la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sarà invalidata e le merci saranno rispedite allo speditore originario. Nella dichiarazione IVA mensile la persona che si avvale del regime speciale deve fare riferimento alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica invalidata e all'esportazione (restituzione) delle merci.

Per le formalità doganali applicabili alle merci consegnate con successo al destinatario (ossia all'importatore) che decide successivamente di restituirle al venditore, si rimanda alla procedura dettagliata di cui al capitolo 5.1, ultimo paragrafo.

3.2.5. Comunicazioni nel quadro del sistema Sorveglianza

I dati della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale saranno trasmessi al sistema Sorveglianza. Tuttavia non sarà redatta alcuna comunicazione mensile delle rispettive importazioni.

3.3. MECCANISMO ABITUALE DI RISCOSSIONE DELL'IVA

3.3.1. Concetto principale

Se non viene utilizzata alcuna semplificazione (IOSS o regime speciale) per la riscossione dell'IVA all'importazione, si applicano le norme abituali e l'IVA all'importazione è riscossa conformemente alle norme doganali applicabili e agli articoli 201, 274 e 275 della direttiva IVA.


3.3.2. Descrizione del processo

Quando si utilizza il meccanismo abituale di riscossione dell'IVA all'importazione, le merci soggette a esenzioni dai dazi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica soltanto nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci, ai sensi dell'articolo 221, paragrafo 4, AE CDU. Ciò significa che lo Stato membro di importazione e lo Stato membro di destinazione (consumo) devono coincidere. Questo è necessario in quanto l'IVA diventa esigibile nello Stato membro di importazione e tale Stato membro non può riscuotere l'IVA utilizzando l'aliquota IVA applicabile in un altro Stato membro. La persona che presenta la dichiarazione può scegliere tra la dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7, I1 o H1 (l'insieme di dati H6 è limitato agli operatori postali).

All'importazione, il soggetto debitore dell'IVA all'importazione può essere una persona o più persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro di importazione, conformemente all'articolo 201 della direttiva IVA. Nella pratica di norma l'importatore (ossia il destinatario) e, in caso di rappresentanza indiretta, il dichiarante della dichiarazione doganale sono solidalmente tenuti al pagamento dell'IVA all'importazione.

Una descrizione più dettagliata delle fasi del processo abituale è illustrata nel quadro riassuntivo che segue.

Meccanismo abituale di riscossione dell'IVA



4. FORMALITÀ DI ESPORTAZIONE E DI RIESPORTAZIONE PER LE SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE

4.1. Quadro riassuntivo

Tipo di spedizioni	Valore delle merci	Formalità doganali applicabili		Formalità applicabili al rimborso dell'IVA		
		Esportazione di merci unionali	Restituzione di merci importate			
Spedizioni per espresso	≤ 150 EUR (IOSS e non IOSS)	<p>Spedizioni postali: dichiarazione con altro atto ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, AD CDU; le merci si considerano dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.</p> <p>Nessun dato deve essere accettato dalle autorità doganali e messo a loro disposizione.</p> <p>Spedizioni per espresso: dichiarazione con altro atto ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU; determinati dati devono essere accettati dalle autorità doganali e messi a loro disposizione.</p>	<p>Spedizioni postali: dichiarazione con altro atto ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, AD CDU; le merci si considerano dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.</p> <p>Nessun dato deve essere accettato dalle autorità doganali e messo a loro disposizione.</p> <p>Spedizioni per espresso: dichiarazione con altro atto con determinati dati che devono essere accettati dalle autorità doganali e messi a loro disposizione¹⁵ (in conformità dell'articolo 141, paragrafo 4 bis e, se applicabile, dell'articolo 142, lettera b), AD CDU).</p>	Invalidamento della dichiarazione doganale di importazione ed estinzione dell'obbligo in materia di IVA	IOSS Rimborso dell'IVA direttamente dal venditore	Non-IOSS Rimborso o sgravio dell'IVA da parte delle autorità doganali o fiscali
	> 150 EUR ≤ 1 000 EUR	<p>Spedizioni postali: dichiarazione con altro atto ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, AD CDU; le merci si considerano dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.</p> <p>Nessun dato deve essere accettato dalle autorità doganali e messo a loro disposizione.</p> <p>Spedizioni per espresso: dichiarazione con altro atto ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU; determinati dati devono essere accettati dalle autorità doganali e messi a loro disposizione.</p>	<p>Merci per le quali è presentata una domanda di sgravio del dazio o di altri oneri:</p> <p>dichiarazione con altro atto ai sensi dell'articolo 141, paragrafi 4 e 4 bis, AD CDU.</p> <p>Merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri:</p> <p>dichiarazione di esportazione elettronica (in linea con l'articolo 142, lettera b), AD CDU; la dichiarazione con altro atto non è disponibile).</p>	Invalidamento della dichiarazione doganale di importazione ed estinzione dell'obbligo in materia di IVA.		

¹⁵ Situazione temporanea eccezionale (fino al 1º ottobre 2021) per la restituzione di spedizioni postali non consegnate dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 141, paragrafo 3, AD CDU. Tale dichiarazione doganale si considera non presentata sulla base dell'articolo 220, paragrafo 2, AE CDU.

Nota bene: occorre distinguere tra la restituzione di merci cui si fa riferimento nel presente documento di orientamento e il concetto di merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 CDU.

La restituzione nel contesto delle vendite a distanza di merci si riferisce a merci dell'Unione che sono state importate nell'UE a seguito di un'operazione di commercio elettronico e che, per una motivazione specifica (ad esempio perché l'importatore rifiuta di accettare le merci o perché non è soddisfatto del prodotto), sono restituite al fornitore originario o a un indirizzo indicato da tale fornitore all'estero dell'UE.

Le "merci in reintroduzione" di cui all'articolo 203 CDU sono merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica con eventuale esenzione dai dazi.

4.2. SPEDIZIONI POSTALI

4.2.1. Ambito di applicazione della dichiarazione di esportazione con altro atto

a) Base giuridica

Ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 141, paragrafo 4, e dell'articolo 142 AD CDU, le merci comprese in spedizioni postali di valore non superiore a 1 000 EUR e non soggette a dazi all'esportazione si considerano dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione, a condizione che:

- non si tratti di merci per le quali è stata presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
- non si tratti di merci soggette a divieti o restrizioni; e
- non si tratti di merci soggette ad altre formalità speciali previste dalla normativa dell'Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare (come nel caso di prodotti soggetti ad accisa disciplinati dalla direttiva 2020/262/UE o di merci non unionali che sono state in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, in zona franca o in custodia temporanea e che sono riesportate).

La prima condizione riguarda i casi nei quali è richiesto un rimborso dell'IVA (ad esempio restituzione di merci) sulla base dell'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica richiesto dal dichiarante di tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 3, AD CDU. Tali merci possono comunque essere esportate dalla loro uscita

dal territorio doganale dell'UE, a condizione che il loro valore non superi i 150 EUR. L'operatore postale restituisce le merci utilizzando un codice a barre S10, conformemente alle norme UPU applicabili. Se viene emesso un nuovo codice a barre S10 per la restituzione, tale circostanza deve essere indicata nel sistema postale con il riferimento al codice a barre S10 che appartiene al pacco che non è stato possibile consegnare. I dati atti a dimostrare che le merci che sono state restituite sono le stesse che erano state immesse in libera pratica devono essere disponibili nel sistema informatico dell'operatore postale in caso di controllo e devono essere messi a disposizione delle autorità doganali su richiesta.

Tuttavia, al di sopra di tale soglia di valore, l'articolo 142, lettera b), AD CDU stabilisce che le merci contenute in spedizioni postali per le quali è presentata una domanda di rimborso di dazi o altri oneri non possono essere esportate dalla loro uscita dal territorio doganale dell'UE. Di conseguenza è necessaria una dichiarazione di esportazione elettronica.

b) Determinazione delle soglie di valore

Il valore delle spedizioni postali è indicato nel modulo CN22/CN23. Corrisponde al valore statistico da indicare nel dato 99 06 000 000 della dichiarazione di esportazione.

4.2.2. Procedura di esportazione di spedizioni postali

a) Determinazione degli uffici doganali di esportazione e di uscita

Le disposizioni di cui all'articolo 329, paragrafo 7, AE CDU possono applicarsi anche nei casi in cui un operatore postale trasporti merci fuori dal territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un contratto di trasporto unico. In tale situazione e su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna in virtù del contratto di trasporto unico.

In casi eccezionali può essere utilizzato l'articolo 221, secondo comma, AE CDU.

Il documento di trasporto nel flusso postale è il modulo di documentazione CN37 (trasporto di superficie)/CN38 (trasporto aereo)/CN41 (corriere di superficie trasportato per via aerea), che viene scambiato tra l'operatore postale e il trasportatore. Il modulo descrive tutti i contenitori compresi nella spedizione. Successivamente, in relazione al bollettino di spedizione (PREDES), è possibile creare un collegamento a livello di articolo.

b) Formalità doganali considerate espletate mediante l'atto di cui all'articolo 141, paragrafo 4, AD CDU

L'uscita delle merci contenute in spedizioni postali è considerata coincidere con l'atto della dichiarazione di esportazione e comprende le seguenti formalità, conformemente all'articolo 218 AE CDU:

- a) la presentazione delle merci in dogana in conformità dell'articolo 267 CDU;
 - b) l'accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell'articolo 172 CDU;
 - c) lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell'articolo 194 CDU.
- c) Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza per fini di sicurezza**

A norma dell'articolo 245, paragrafo 1, lettera d), AD CDU, non è richiesta una dichiarazione pre-partenza per le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione UPU.

d) Scambio di messaggi elettronici tra uffici postali

A partire dal 2021 la convenzione UPU imporrà che tutte le merci trasportate nel flusso postale siano dichiarate con messaggi elettronici ITMATT non appena l'articolo è considerato essere una merce e quando sono necessarie dichiarazioni doganali. Tali obblighi saranno stabiliti per tutti i tipi di spedizioni postali.

4.2.3. Riesportazione di spedizioni postali

Conformemente all'articolo 270 CDU, la riesportazione si applica alle merci non unionali che sono state vincolate al regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o che sono state in una zona franca o in custodia temporanea. Nel caso di restituzioni, dato che la maggior parte delle spedizioni di modesto valore è immessa in libera pratica, tali spedizioni beneficiano della posizione unionale e pertanto non possono essere riesportate. L'unica eccezione si applica alle spedizioni postali di modesto valore di cui all'articolo 220 AE CDU durante il periodo transitorio per le spedizioni postali al più tardi entro la fine della finestra di utilizzazione della versione 1 dell'ICS-2, ossia entro il 1º ottobre 2021.

4.3. SPEDIZIONI PER ESPRESSO

4.3.1. Ambito di applicazione della dichiarazione di esportazione con altro atto

a) Base giuridica

Le merci contenute in una spedizione per espresso di valore non superiore a 1 000 EUR e che non sono soggette al dazio all'esportazione possono essere dichiarate per l'esportazione mediante dichiarazione con altro atto (articolo 140, paragrafo 1, lettera d), e articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU). L'esportazione con altro atto di merci in spedizioni per espresso può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto.

Tali merci **si considerano dichiarate per l'esportazione mediante la loro presentazione all'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 267 CDU**, a condizione che i dati indicati nel documento di trasporto e/o nella fattura siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati (articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU). Ai fini di tale presentazione il vettore espresso, se tale modalità è accettata dalle autorità doganali, può mettere i dati a disposizione delle autorità doganali nella propria documentazione anziché trasmetterli mediante notifica.

La dichiarazione con altro atto delle merci contenute in una spedizione per espresso può essere utilizzata alle stesse condizioni applicabili alle merci contenute nelle spedizioni postali, come previsto all'articolo 142 AD CDU, ossia a condizione che:

- non si tratti di merci per le quali è stata presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
- non si tratti di merci soggette a divieti o restrizioni;
- non si tratti di merci soggette ad altre formalità speciali previste dalla normativa dell'Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare (come nel caso di prodotti soggetti ad accisa disciplinati dalla direttiva 2020/262/UE o di merci non unionali che sono state in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, in zona franca o in custodia temporanea e che sono riesportate).

Sulla base del contratto di trasporto unico, le autorità doganali hanno la possibilità di verificare se la spedizione abbia definitivamente lasciato il territorio dell'UE. Esse possono effettuare a tal fine un controllo mediante audit, ove necessario.

In linea con la prima condizione, le merci contenute in spedizioni espresse restituite di valore non superiore a 150 EUR possono essere esportate mediante dichiarazione con altro atto (presentazione in dogana). Tutte le altre spedizioni per espresso (valore superiore a 150 EUR) soggette a richiesta di rimborso del dazio devono essere dichiarate per l'esportazione utilizzando una dichiarazione doganale elettronica formale.

Se un destinatario rifiuta di accettare la spedizione, i corrieri espresso restituiscono la spedizione al mittente con un nuovo numero di lettera di trasporto aereo house (HAWB) che fa riferimento al vecchio numero HAWB. Tale processo permette alle autorità doganali di svolgere il controllo necessario per verificare che tali spedizioni abbiano lasciato fisicamente il territorio doganale dell'UE in modo da consentire loro, a seguito di una richiesta del dichiarante della dichiarazione doganale di importazione, di invalidare tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 3, AD CDU e, se del caso, di rimborsare l'IVA. Il controllo mediante audit può avvenire nei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei corrieri espresso.

4.3.2. Descrizione del processo (articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU)

a) Determinazione degli uffici doganali competenti per l'esportazione e l'uscita

Anche in questo caso si applicano le norme generali che definiscono l'ufficio di uscita. Conformemente all'articolo 329, paragrafo 7, AE CDU e **dato che in linea di principio non è necessario adempiere alcuna formalità presso l'ufficio doganale nel punto di uscita, la presentazione potrebbe avvenire presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci vengono prese in consegna nel contesto di un contratto di trasporto unico, a condizione che le merci lascino il territorio doganale dell'Unione per via aerea.** Tale ufficio doganale è l'ufficio doganale di uscita e può anche essere situato nell'entroterra.

Se le merci oggetto di spedizioni per espresso escono dal territorio doganale dell'UE mediante trasporto su strada, l'uso del contratto di trasporto unico non è possibile. In tal caso esistono due possibilità:

1. le merci possono essere dichiarate ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU presentandole all'ufficio doganale di uscita. Tuttavia i dati di questa particolare notifica di presentazione di uscita per le spedizioni per espresso non sono definiti a livello UE e pertanto potrebbe essere oneroso per i vettori espresso rispettare i requisiti/i sistemi/le pratiche in materia di dati di tutti i diversi uffici doganali alla frontiera dell'Unione, in particolare quelli che sono (o saranno) altamente automatizzati sulla base di un numero di riferimento principale (MRN);
2. le merci possono essere dichiarate per l'esportazione con altro atto (atto di presentazione; articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU) presso un ufficio doganale interno e questo stesso ufficio doganale interno può confermare l'uscita delle merci se, ove possibile, queste sono vincolate immediatamente a un regime di transito utilizzando preferibilmente il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). In tal caso **l'ufficio di partenza del transito sarebbe considerato l'ufficio di uscita per il regime di esportazione** a norma dell'articolo 329, paragrafo 5 o 6, AE CDU e, all'arrivo al valico di frontiera, le merci sarebbero coperte da una dichiarazione di transito, facilitando in tal modo la loro uscita dal territorio doganale dell'Unione. In questo caso la dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero dalla presentazione a norma dell'articolo 245, paragrafo 1, lettera g), AD CDU.

Nota bene: gli approcci di cui all'articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, AE CDU che garantiscono la conferma dell'uscita delle merci presso un ufficio doganale interno possono essere applicati indipendentemente dal valore delle merci; tuttavia, per le merci aventi un valore superiore a 1 000 EUR, è necessario presentare una dichiarazione di esportazione formale come dichiarazione pre-partenza contenente le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza.

L'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione è stabilito in linea con l'articolo 221, paragrafo 2, primo e secondo comma, AE CDU e potrebbe trattarsi di uno dei seguenti:

- 1) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito;
- 2) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione;
- 3) un ufficio doganale diverso nello Stato membro interessato che, per motivi amministrativi, è competente per l'esportazione;
- 4) l'ufficio doganale competente per il luogo di uscita.

b) Formalità doganali considerate espletate mediante l'atto di cui all'articolo 141, paragrafo 4 bis, dell'atto delegato

La presentazione è considerata coincidere con l'atto di dichiarazione doganale e comprende le seguenti formalità a norma dell'articolo 218 AE CDU:

- a) la presentazione delle merci in dogana in conformità dell'articolo 267 CDU;
- b) l'accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell'articolo 172 CDU;
- c) lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell'articolo 194 CDU.

c) Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza per fini di sicurezza

Le spedizioni di esportazione aventi valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette a dazi all'esportazione, purché dichiarate per l'esportazione con altro atto, beneficiano di un esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza, come previsto dall'articolo 245, paragrafo 1, lettera g), AD CDU.

d) Quali dati devono essere resi disponibili?

A norma dell'articolo 141, paragrafo 4 bis, AD CDU, i dati contenuti nel documento di trasporto e/o nella fattura sono messi a disposizione e accettati dalle autorità doganali.

Non esiste un insieme comune di dati definito nel quadro del CDU per la presentazione di merci in caso di esportazione di merci in spedizioni per espresso con altro atto. I requisiti in materia di dati sono fissati dalle autorità doganali nazionali. Tali prescrizioni possono comprendere principalmente i dati contenuti nel documento di trasporto (HAWB: speditore (esportatore), nome e indirizzo; destinatario (ossia importatore), nome e indirizzo; designazione delle merci, valore, numero di colli e peso). In caso di spedizioni di restituzione, deve essere indicato anche il riferimento della dichiarazione di importazione e/o il numero HAWB di importazione.

e) Quando tali dati devono essere messi a disposizione delle autorità doganali?

Al fine di consentire la vigilanza doganale, le merci devono essere presentate (ossia i dati devono essere messi a disposizione delle autorità doganali) prima che le merci escano dal territorio doganale dell'UE.

f) Situazioni specifiche

→ *esportazioni indirette:*

in caso di esportazioni indirette attraverso un aeroporto di un altro Stato membro, le autorità doganali presso il punto fisico di uscita dall'UE possono chiedere al corriere espresso di fornire una copia del contratto di trasporto unico conformemente all'articolo 333, paragrafo 6, lettera b), AE CDU.

5. INVALIDAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

5.1. Contesto

La restituzione di merci è un aspetto tipico del commercio elettronico. Le merci possono essere restituite senza essere state consegnate perché non viene trovato il destinatario oppure perché quest'ultimo si rifiuta semplicemente di prenderle in consegna. Fatta eccezione per alcuni casi nei quali l'IVA viene liquidata in base al regime dell'IOSS al momento dell'acquisto, il numero di tali rifiuti da parte dei destinatari può aumentare dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sull'IVA nel commercio elettronico, quando i consumatori dovranno affrontare l'obbligo del pagamento supplementare (IVA ed eventuali commissioni per il servizio) al momento della consegna dei beni.

Al fine di mitigare l'impatto sulle amministrazioni doganali e sugli operatori economici che presentano la dichiarazione doganale per conto dei consumatori, l'invalidamento richiede un processo ragionevolmente semplice che non crea carichi di lavoro per le amministrazioni doganali e non perturba in maniera significativa l'operatività quotidiana delle imprese.

L'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sarà pertinente in particolare nel contesto del regime speciale e del meccanismo abituale di riscossione dell'IVA. Nel quadro del regime speciale gli operatori postali, i corrieri espresso e gli agenti doganali (ossia le persone che si avvalgono di tale regime a condizione che abbiano presentato le merci in dogana) sono tenuti a versare alle autorità doganali o fiscali soltanto l'IVA all'importazione effettivamente riscossa presso il destinatario (ossia l'importatore).

Le merci che non è stato possibile consegnare o che sono state rifiutate dal destinatario (ossia dall'importatore) dovranno essere restituite nell'ambito di un nuovo contratto di trasporto (nuovo codice a barre S10 per le spedizioni postali e nuovo numero HAWB per le spedizioni per espresso), indicando altresì un riferimento al documento di trasporto utilizzato per l'importazione (codice a barre S10 per le spedizioni postali e numero HAWB per le spedizioni per espresso); inoltre, al fine di estinguere l'obbligo di pagamento dell'IVA, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve essere invalidata.

Se il destinatario (ossia l'importatore) ha accettato la consegna della spedizione iniziale e decide di restituirla successivamente, il processo dipenderà dal modo in cui il consumatore decide di organizzare la restituzione e dalla procedura applicabile nello Stato membro interessato per quanto riguarda la richiesta di rimborso dell'IVA. La domanda di rimborso dell'IVA si basa sull'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell'articolo 148, paragrafo 3, AD CDU.

5.2. Disposizioni giuridiche

L'invalidamento della dichiarazione doganale è un atto giuridico compiuto dalle autorità doganali competenti a seguito di una domanda motivata del dichiarante e sulla base di una decisione doganale adottata a norma dell'articolo 22 CDU.

Una dichiarazione doganale che è stata accettata può essere invalidata soltanto nei casi specifici di cui all'articolo 174 CDU.

Vi sono due tipi di casi in cui la dichiarazione in dogana accettata potrebbe essere invalidata:

- se le autorità doganali hanno accertato che le merci devono essere vincolate immediatamente ad un altro regime doganale; oppure
- se le autorità doganali ritengono che, in ragione di circostanze particolari, il vincolo delle merci a tale regime non sia più giustificato.

In uno qualsiasi di questi casi, se l'autorità doganale ha informato il dichiarante della sua intenzione di procedere all'esame delle merci, l'invalidamento della dichiarazione doganale avviene dopo tale esame.

In alcuni casi la domanda di invalidamento della dichiarazione doganale può essere presentata dopo lo svincolo delle merci. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio per le merci vendute online, sulla base dell'articolo 148, paragrafo 3, AD CDU. In tal caso, la domanda di invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione.

5.3. Processi e formalità

Il processo di invalidamento della dichiarazione doganale dipende dal tipo di dichiarazione.

a) Dichiarazione con altro atto

Se le merci contenute in una spedizione postale sono dichiarate per l'immissione in libera pratica con altro atto, si applica l'articolo 220, paragrafo 2, AE CDU e non è necessario presentare una domanda formale di invalidamento della dichiarazione doganale. In tal caso si considera che la dichiarazione doganale non sia stata presentata e che le merci rimangano in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all'articolo 198 CDU.

b) Dichiarazione doganale

Nel caso di una dichiarazione doganale elettronica formale presentata per l'immissione in libera pratica, occorre presentare una richiesta formale di invalidamento all'autorità doganale competente in caso di mancata consegna delle merci. L'invalidamento è obbligatorio al fine di estinguere il debito IVA all'importazione. In tal caso le merci saranno restituite sulla base di un nuovo contratto di trasporto comprendente un riferimento incrociato al codice a barre S10 (per le spedizioni postali) e al numero HAWB (per le spedizioni per espresso) utilizzato al momento dell'importazione delle merci. Il nuovo numero del documento di trasporto deve essere indicato nella domanda motivata presentata alle autorità doganali al fine di fornire prova dell'esportazione delle merci.

Dato che le merci di modesto valore contenute in spedizioni postali e per espresso possono essere restituite sulla base di una dichiarazione di esportazione resa con altro atto, ossia senza la presentazione di una dichiarazione di esportazione abituale formale, le autorità doganali possono chiedere agli operatori ulteriori prove che dimostrino che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'UE. Alla luce di tale prova, le autorità doganali adottano una decisione sull'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Dopo l'invalidamento di tale dichiarazione e a seconda delle modalità nazionali di esecuzione, l'IVA:

- può essere recuperata dal consumatore presso il fornitore/l'interfaccia elettronica in caso di ricorso all'IOSS; oppure
- non diventa esigibile dalla persona che si avvale del regime speciale se le merci non possono essere consegnate al destinatario; oppure
- può essere rimborsata al dichiarante nel quadro del meccanismo abituale di riscossione dell'IVA; oppure
- indipendentemente dal meccanismo di riscossione dell'IVA utilizzato al momento dell'importazione, se le merci vengono rispedite dall'importatore dopo il loro ricevimento e la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica viene invalidata ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 3, AD CDU.

5.4. Persona che chiede l'invalidamento (compreso il ruolo dei rappresentanti)

L'invalidamento della dichiarazione doganale può essere richiesto soltanto dal dichiarante, conformemente all'articolo 174 CDU.

Nel contesto dell'importazione di spedizioni di modesto valore, in genere possono verificarsi, per quanto riguarda il dichiarante, le seguenti situazioni:

- a) la dichiarazione è presentata dal destinatario (ossia dall'importatore) nell'UE (in nome e per conto proprio);
- b) la dichiarazione è presentata da un rappresentante diretto (ad esempio un operatore postale, corriere espresso o agente doganale) in nome e per conto del destinatario (ossia dell'importatore) nell'UE;
- c) la dichiarazione è presentata da un rappresentante indiretto (ad esempio un operatore postale, corriere espresso o agente doganale) in nome proprio ma per conto del destinatario (ossia dell'importatore) nell'UE;
- d) nel caso in cui gli operatori postali/i corrieri espresso/gli agenti doganali non dichiarino di agire in qualità di rappresentante e, di conseguenza, si ritiene agiscano in nome e per conto proprio, con tutte le responsabilità derivanti dalla qualifica di dichiarante, compreso il fatto di diventare il soggetto debitore dell'IVA.

Nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) il dichiarante è tipicamente un privato, ossia il consumatore nell'UE. Nel caso di cui alla lettera c) il rappresentante indiretto diventa il dichiarante.

Nei casi in cui le merci non possano essere consegnate o siano state rifiutate dal destinatario (ossia dal consumatore nell'UE), la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve essere invalidata al fine di annullare l'obbligo di pagamento dell'IVA. Il dichiarante deve presentare la domanda a seguito della restituzione delle merci nel quadro di un nuovo contratto di trasporto che contenga un riferimento incrociato al contratto di trasporto utilizzato per l'importazione delle merci e alla dichiarazione doganale di importazione nella documentazione dell'operatore (all'indirizzo del mittente originale).

Le persone che chiedono l'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica nelle situazioni di cui alle lettere da a) a d) sono rispettivamente le seguenti:

- a) se le merci non sono consegnate e il corriere si aspetta che il consumatore presenti la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e che tale persona rifiuti di prendere in consegna le merci, non viene presentata alcuna dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, le merci rimangono in custodia temporanea presso i locali del corriere e vengono riesportate come merci non unionali. In questo caso (piuttosto teorico) non vi è alcuna dichiarazione doganale da invalidare;

- b) se le merci sono state rifiutate o se non è stato possibile consegnarle al destinatario e la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica è stata presentata dall'operatore postale, dal corriere espresso ecc. in qualità di rappresentante diretto, è probabile che il destinatario (ossia il consumatore nell'UE) non desideri essere coinvolto nella richiesta di invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Di conseguenza, se i termini della delega consentono di applicare la rappresentanza all'intero ciclo di vita della dichiarazione doganale (dalla preparazione e presentazione fino al ricevimento della decisione di invalidamento), il rappresentante (diretto o indiretto) può, per conto del dichiarante (ossia dell'importatore), chiedere l'invalidamento della dichiarazione doganale di importazione;
- c) in tal caso il rappresentante indiretto diventa il dichiarante e può pertanto chiedere l'invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome se non è stato possibile consegnare le merci o se queste ultime sono state rifiutate dal destinatario;
- d) nel caso in cui gli operatori postali/i corrieri espresso/gli agenti doganali non dichiarino di agire in qualità di rappresentante e, di conseguenza, si ritiene agiscano in nome e per conto proprio, possono richiedere l'invalidamento in qualità di dichiarante della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome.

5.5. Requisiti in materia di dati della domanda motivata di invalidamento

La domanda di invalidamento della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve fornire la prova che l'azione richiesta è giustificata (domanda motivata).

D'altro canto, in ragione dei volumi molto elevati attesi, è necessario istituire un meccanismo che mantenga l'onere amministrativo a un livello ragionevole e gestibile da entrambe le parti (dogane e imprese).

Il CDU non prevede il potere di specificare, mediante un regolamento di esecuzione, le norme procedurali per l'invalidamento della dichiarazione doganale. Tuttavia il gruppo di progetto Dogana 2020 sulle formalità di importazione ed esportazione relative alle spedizioni di modesto valore (PG-LVC) ha individuato alcune migliori pratiche che possono facilitare l'invalidamento in massa di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in relazione alle spedizioni di modesto valore. Occorre tuttavia osservare che l'attuazione delle formalità e delle procedure relative all'invalidamento è definita a livello nazionale.

Ciò comporta il consolidamento di più domande in un'unica presentazione in formato elettronico, contenente i seguenti dati:

- numero di riferimento principale (MRN) della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica;

- motivo della domanda (ad esempio: non è stato possibile consegnare le merci a causa di un indirizzo sconosciuto o le merci sono state rifiutate dal destinatario);
- prova dell'uscita delle merci.

La decisione delle autorità doganali deve contenere un riferimento a ciascuna delle domande presentate, ma può assumere la forma di una decisione unica.

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONI DOGANALI DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DI SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021

Dichiarazione	Insieme di dati di cui all'allegato B	Dichiarante	Base giuridica	Operazioni	Meccanismo di riscossione dell'IVA	Transizione	Ambito di applicazione
Dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di talune spedizioni di modesto valore	H7	Qualsiasi persona, ad eccezione del regime speciale per l'IVA	Articolo 143 bis AD CDU	C2C, B2C e B2B	IOSS ¹⁶ Regime speciale ¹⁷ Regime di riscossione abituale	Fino al 31 dicembre 2022 Insiemi di dati della dichiarazione semplificata e della dichiarazione doganale completa di cui all'allegato 9 dell'atto delegato transitorio	<ul style="list-style-type: none"> - Merci soggette a franchigia doganale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulle franchigie doganali; - merci non soggette a divieti o restrizioni; - codice del regime doganale "40 00".
Dichiarazione semplificata di importazione	I1	Qualsiasi persona/titolare di autorizzazione di dichiarazione semplificata	Articolo 166 CDU	C2C, B2C e B2B	IOSS ¹⁷ Regime speciale ¹⁷ Regime di riscossione abituale	Fino al 31 dicembre 2022 l'insieme di dati di cui all'allegato 9, appendice A, tabella 7, dell'atto delegato transitorio.	Tutti i tipi di merce
Dichiarazione doganale di immissione in libera pratica - insieme completo di dati	H1	Qualsiasi persona	Articolo 162 CDU	C2C, B2C e B2B	IOSS ¹⁷ Regime speciale ¹⁷ Regime di riscossione abituale	Fino al 31 dicembre 2022 l'insieme di dati di cui all'allegato 9, appendice C1, colonna H, dell'atto delegato transitorio.	Tutti i tipi di merce
Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	H6	Operatore postale	Articolo 144 AD CDU	C2C, B2C e B2B	IOSS ¹⁷ Regime speciale ¹⁷ Regime di riscossione abituale	Con altro atto fino al 31 dicembre 2022 per le merci di valore compreso tra 150,01 e 1 000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> - Merci di valore non superiore a 1 000 EUR; - merci non soggette a divieti o restrizioni; - nessun ricorso ai regimi doganali 42/63.

¹⁶ Applicabile solo alle operazioni B2C.

ALLEGATO 2
RAGGRUPPAMENTO DI SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE IMPORTATE NELL'UE

Caso d'uso 1

Ordini multipli per consumatori diversi.

Tutti gli ordini sono idonei per l'IOSS

Punti di partenza:

- un fornitore/un'interfaccia elettronica che si è registrato/a nell'IOSS vende prodotti a mille consumatori diversi all'interno dell'UE. il valore medio dell'ordine di vendita è pari a 25 EUR;
- tale soggetto identifica ogni ordine di vendita in modo univoco tramite un identificativo dell'operazione (ad esempio con un identificativo conforme alla norma ISO 15459-6);
- preleva, imballa e spedisce ciascuno degli ordini di vendita in unità di trasporto separate. Identifica ciascuna unità di trasporto in modo univoco tramite un numero di riferimento (ad esempio utilizzando un identificativo conforme alla norma ISO 15459-1). Il numero totale di unità di trasporto associate ai mille ordini di vendita è pari a 1 000;
- man mano che spedisce ciascun ordine di vendita e le unità di trasporto associate, comunica tutti i dettagli pertinenti della singola vendita al trasportatore che trasporta gli ordini di vendita nell'UE. Questo comprenderà anche gli identificativi degli ordini di vendita e delle unità di trasporto (multiple) associate, nonché il numero di identificazione IVA per l'IOSS applicabile;
- il trasportatore che fa attraversare la frontiera UE a tali 1 000 unità di trasporto individuali le consolida in un unico container intermodale;
- il valore totale di vendita nel container è di 25 000 EUR ($1\,000 * 25$ EUR);
- il trasportatore espleterà l'iter per la dichiarazione doganale associato a tali importazioni nell'UE;
- il trasportatore deconsoliderà il contenuto del container al momento dell'entrata nell'UE con l'intenzione di trasportare le singole spedizioni di modesto valore verso i paesi di destinazione e i consumatori previsti.

Visualizzazione



Iter di dichiarazione

1. *Il trasportatore dichiara i singoli ordini di vendita (e le unità di trasporto associate)* in dichiarazioni doganali separate alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci entrano nell'UE utilizzando l'insieme di dati H7. Questo comprenderà il numero di identificazione IVA per l'IOSS valido del fornitore/dell'interfaccia elettronica, nonché gli identificativi degli ordini di vendita e delle unità di trasporto. L'identificativo dell'ordine di vendita dovrebbe essere incluso nel dato 12 08 000 000; l'identificativo dell'unità di trasporto dovrebbe essere incluso nel dato 12 05 000 000; mentre l'identificativo dell'IOSS dovrebbe essere incluso nel dato 13 16 000 000;
2. le autorità doganali dello Stato membro verificheranno le singole dichiarazioni separate (per ciascun ordine di vendita);
3. le autorità doganali dello Stato membro possono decidere di ispezionare alcuni ordini di vendita/alcune unità di trasporto;
4. tutti gli altri ordini di vendita saranno sdoganati per l'immissione in libera pratica e la consegna.

Caso d'uso 2

Ordini multipli per consumatori diversi.

Ordini da fornitori/interfacce elettroniche diverse consolidati.


Valore di ciascun ordine inferiore alla soglia di 150 EUR

L'IOSS si applica ad alcuni ordini e non ad altri

Punti di partenza:

- vi sono due fornitori/interfacce elettroniche diversi/e;
- il fornitore 1 ricorre al regime dell'IOSS, mentre il fornitore 2 no;
- il fornitore 1 vende a 600 consumatori, mentre il fornitore 2 vende a 400 consumatori all'interno dell'UE;
- il valore medio dell'ordine di vendita è pari a 25 EUR;
- entrambi i fornitori identificano ciascun ordine di vendita in modo univoco (ad esempio con un identificativo conforme alla norma ISO 15459-6);
- entrambi prelevano, imballano e spediscono ciascun ordine di vendita in unità di trasporto separate. Identificano ciascuna unità in modo univoco (ad esempio utilizzando un identificativo conforme a ISO 15459-1);
- man mano che i fornitori spediscono ciascun ordine di vendita e le unità di trasporto associate, comunicano tutti i dettagli pertinenti della singola vendita al trasportatore che trasporta gli ordini di vendita nell'UE. Questo comprenderà anche gli identificativi degli ordini di vendita e gli identificativi delle unità di trasporto (multiple) corrispondenti, nonché il numero di identificazione IVA per l'IOSS (se del caso);
- il numero totale di unità di trasporto associate ai mille ordini di vendita è pari a 1 000;
- entrambe le piattaforme utilizzano lo stesso trasportatore per il trasporto principale in Europa;
- il trasportatore che fa attraversare la frontiera UE a tali 1 000 unità di trasporto individuali le consolida in un unico container intermodale;
- il valore totale di vendita nel container è di 25 000 EUR ($1\ 000 * 25$ EUR);
- il trasportatore espleterà l'iter per la dichiarazione doganale associato a tali importazioni nell'UE;
- il trasportatore deconsoliderà il contenuto del container al momento dell'entrata nell'UE con l'intenzione di trasportare le singole spedizioni di modesto valore verso i paesi di destinazione e i consumatori previsti.

Visualizzazione



Iter di dichiarazione

L'iter di dichiarazione che il trasportatore deve seguire è diverso per i due fornitori/le due interfacce elettroniche.

1. **Per il fornitore 1** (segue il regime dell'IOSS in linea con il caso d'uso di cui sopra):
 - a. il trasportatore dichiara i singoli 600 ordini di vendita (e le unità di trasporto associate) in dichiarazioni doganali separate alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci entrano nell'UE;
 - b. questo comprenderà il numero di identificazione IVA per l'IOSS valido del fornitore 1, nonché gli identificativi degli ordini di vendita e delle unità di trasporto. L'identificativo dell'ordine di vendita dovrebbe essere incluso nel dato 12 08 000 000; l'identificativo dell'unità di trasporto dovrebbe essere incluso nel dato 12 05 000 000; mentre l'identificativo dell'IOSS dovrebbe essere incluso nel dato 13 16 000 000. Ogni dichiarazione soddisferà altresì tutte le altre prescrizioni della dichiarazione doganale con l'insieme di dati H7;
 - c. le autorità doganali dello Stato membro verificheranno le singole dichiarazioni separate (per ciascun ordine di vendita);
 - d. le autorità doganali dello Stato membro possono decidere di ispezionare alcuni ordini di vendita/alcune unità di trasporto.
2. **Per il fornitore 2 (non IOSS)** può essere utilizzato l'iter del regime speciale:
 - a. il trasportatore dichiara i singoli ordini di vendita (e le unità di trasporto associate) in dichiarazioni doganali separate alle autorità doganali utilizzando l'insieme di dati H7;
 - b. questo comprenderà gli identificativi degli ordini di vendita (se disponibili) e delle unità di trasporto. L'identificativo dell'ordine di vendita dovrebbe essere incluso nel dato 12 08 000 000; mentre l'identificativo delle unità di trasporto dovrebbe essere incluso nel dato 12 05 000 000;
 - c. le autorità doganali dello Stato membro verificheranno le singole dichiarazioni separate (per ciascun ordine di vendita);

- d. le autorità doganali dello Stato membro possono decidere di ispezionare alcuni ordini di vendita/alcune unità di trasporto;
 - e. per le spedizioni di modesto valore da consegnare nello Stato membro di entrata, lo sdoganamento può essere effettuato presso le autorità doganali nello Stato membro di entrata. Per le spedizioni di modesto valore da consegnare in un altro Stato membro, è obbligatorio il regime di transito dato che tali spedizioni possono essere sdoganate soltanto all'interno del paese di destinazione;
 - f. le spedizioni di modesto valore saranno trasportate fino al paese di destinazione in regime di transito esterno;
 - g. le spedizioni di modesto valore saranno sdoganate nel paese di destinazione secondo la procedura applicabile in tale paese;
 - h. l'IVA dovuta sarà versata nel paese di destinazione;
3. eventuali ordini di vendita e unità di trasporto che le autorità doganali hanno indicato di voler ispezionare saranno trattenuti presso i locali del trasportatore fino al completamento dell'ispezione;
 4. il trasportatore può procedere alla consegna degli ordini di vendita e delle unità di trasporto dopo il completamento dell'ispezione e lo sdoganamento degli ordini di vendita.

Per motivi logistici il frazionamento delle unità di trasporto in merci IOSS e merci non IOSS può già essere effettuato nel paese di esportazione. In alternativa può accadere che tutte le merci (IOSS e non IOSS) non destinate allo Stato membro di prima entrata siano vincolate al regime di transito esterno e dichiarate per l'immissione in libera pratica presso un ufficio doganale nello Stato membro della destinazione finale.